

# Rassegna Enti Locali



**UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - ITALIA** 

www.upel.va.it

n. 01/2022





# Rassegna Enti Locali

n. 01/2022 Settimana dal 10 al 14 gennaio 2022



#### RASSEGNA ENTI LOCALI

#### **Proprietà**

Unione Provinciale Enti Locali – Italia Via Como, 40 - 21100 Varese (VA) t. 0332 287064 - email <u>upel@upel.va.it</u> - PEC upel@legalmail.it

Pubblicazione telematica registrata al n. 5/2021 del Tribunale di Varese

#### **Direttore Responsabile**

Danilo Francesco Guerini Rocco

**Coordinamento Scientifico** 

Dott. Claudio Biondi

Segreteria di redazione

Claudia Paroli

In copertina: Ca' Taverna, sede comunale di Albizzate.

L'immagine e le notizie presenti nella pubblicazione sono attinte da internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione non avranno che da segnalarlo a upel@upel.va.it e si provvederà alla rimozione.



# Indice

# **Cultura**

Ca' Taverna, sede comunale di Albizzate10
Amministrazione
Anac, slitta al 30 aprile il piano triennale anticorruzione all'interno del Piao 12
Valorizzazione di parchi e giardini storici, il ministero della cultura mette in palio 190 milioni
Partecipate, sugli amministratori una presunzione di responsabilità che pesa15
Ministero PA: nuova disciplina dell'attività di lobbying
Programma opere pubbliche, obbligatorio l'aggiornamento dell'elenco annuale
Le scelte del Comune di pianificazione urbanistica sono insindacabili21
Ministero Interno: calcolo del quorum per la conferenza dei capigruppo23
Sicurezza edifici e territorio: domande entro il 15 febbraio, disponibili fondi per 450 milioni24
Risorse Umane
Mobilità obbligatoria, verifiche a tutto campo28
Pubblico impiego, stipendio pieno per l'assenza da vaccino30
Assegnazione degli incarichi, rotazione del personale contro le rendite di posizione32
Assunzioni con contratti flessibili, quiz a risposta multipla, calcolo Tfr e giurisdizione contratti a tempo
Incarichi a contratto, a rischio gli assegni ad personam37



Spese legali rimborsate al dipendente solo in assenza di conflitto d'interessi	40
«originario»	
Inps: proroga del congedo parentale SARS CoV-2	.42
Sconti in università e corsi digitali, al via la maxi formazione nella pubblica amministrazione	.43
Concorsi, vietato escludere la candidata in gravidanza	.45
Personale, punto per punto ecco i costi aggiuntivi 2022	.47
Allo smart working flessibile serve un budget annuale certo	.49
Il lavoro agile della Pa riparte da Palazzo Chigi	.51
Il servizio pre-ruolo va dichiarato all'assunzione	.52
Inps: congedo obbligatorio di paternità	.53
Finanza	
Messa in sicurezza ed efficientamento energetico confluiti nel Pnrr, il Viminale «spiega» le implicazioni operative	.55
Contributi per progetti di rigenerazione urbana, i Comuni beneficiari hanno tempo fino al 18 gennaio per dare conferma e non essere esclusi	.57
Certificazione Covid, ok al fondo pluriennale vincolato costituito con il riaccertamento ordinario dei residui e ai contratti continuativi 2022	.58
Avanzo presunto, utilizzo immediato per le quote accantonate e vincolate	.60
Enti in dissesto, al commissario tutti i debiti pre-rendiconto	.62
Nella riforma del Tuel deve entrare il controllo concomitante del segretario comunale e dell'organo di revisione	.63
Certificazione Covid, le istruzioni di Rgs per il riallineamento del canone unico patrimoniale	.65
Canone unico, allarme gettito	.67
Tari, conferme senza vincoli	.68
Debiti fuori bilancio, è grave irregolarità contabile la mancata indicazione de mezzi finanziari - La Corte dei conti «bacchetta» anche i revisori	



dal 2022 torna il solo regime ordinario ante pandemia	Permessi di costruire,	
Ministero PA: fondo piccoli Comuni per assunzioni Pnrr	•	.71
Corte di Cassazione: riduzione Tari attività stagionali	Anticipazioni, per la rinegoziazione tassi all'1,673%	.73
Certificazione Covid, la Tefa non deve gravare sui fondi per le agevolazioni Tari delle utenze non domestiche	Ministero PA: fondo piccoli Comuni per assunzioni Pnrr	.74
Tari delle utenze non domestiche	Corte di Cassazione: riduzione Tari attività stagionali	. 75
Omesso aggiornamento del costo di costruzione, danno da mancata entrata a scadenza del termine decennale del diritto alla riscossione		.76
a scadenza del termine decennale del diritto alla riscossione	Manovra e milleproroghe, ecco tutte le norme per gli enti locali	.78
Ifel: novità dal decreto fiscale		. 79
Enti strutturalmente deficitari, asili nido esclusi dagli indicatori per i controlli sulla copertura dei servizi a domanda individuale	Il corto circuito sugli oneri di riscossione coattiva	.81
sulla copertura dei servizi a domanda individuale	Ifel: novità dal decreto fiscale	.84
Gestione del Territorio  Appalti, no della Consulta ai premi per le imprese che usano manodopera locale		
Appalti, no della Consulta ai premi per le imprese che usano manodopera locale91 Piccoli comuni, due nuovi bandi-tipo Anac per i concorsi di progettazione e di idee legati al Pnrr	Incognita vincoli sul fondo di solidarietà	.87
Appalti, no della Consulta ai premi per le imprese che usano manodopera locale91 Piccoli comuni, due nuovi bandi-tipo Anac per i concorsi di progettazione e di idee legati al Pnrr	Decreto: contributo per le maggiori spese di trasporto scolastico	.89
no della Consulta ai premi per le imprese che usano manodopera locale91  Piccoli comuni, due nuovi bandi-tipo Anac per i concorsi di progettazione e di idee legati al Pnrr	Gestione del Territorio	
no della Consulta ai premi per le imprese che usano manodopera locale91  Piccoli comuni, due nuovi bandi-tipo Anac per i concorsi di progettazione e di idee legati al Pnrr		
di idee legati al Pnrr		.91
Arriva l'anagrafe degli abusi edilizi		.93
Lotta agli appalti irregolari, al via la piattaforma Inps	Rettifica, non chiarimento in caso di errore nel bando	.94
Bando-tipo, al Rup il compito di adottare i provvedimenti di esclusione99 Dalla revisione prezzi alla qualificazione estesa ai servizi: la carica dei 370	Arriva l'anagrafe degli abusi edilizi	.95
Dalla revisione prezzi alla qualificazione estesa ai servizi: la carica dei 370	Lotta agli appalti irregolari, al via la piattaforma Inps	.97
·	Bando-tipo, al Rup il compito di adottare i provvedimenti di esclusione	.99
	·	L02



Bando-tipo, dall'importo di gara all'aggiudicazione: tutte le indicazioni Anac alle Pa 105
Una nuova anagrafe immobiliare per avviare la riforma del Catasto110
Anac: regime in deroga e verifica dell'anomalia112
Anche i lavori della parrocchia soggetti al codice appalti, se si usano fondi pubblici113
Integrità dei dati, valutazione delle offerte, pubblicità delle sedute: le indicazioni del bando-tipo Anac sulle gare telematiche114
Appalti, l'amministrazione che subentra a un'altra nella procedura di affidamento può rideterminare gli incentivi tecnici119
Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese121
Anac: anche le proposte di varianti vanno in Amministrazione Trasparente124
Ministero Istruzione: proroghe per i lavori di edilizia scolastica125
Stazioni appaltanti, vietata l'inerzia nei procedimenti
Polizia Locale - Attività Economiche
Ministero Interno: estensione obbligo vaccinale e uso certificazioni verdi128
Ministero Salute: deroghe al green pass per il trasporto scolastico129
Ministero Salute: obbligo utilizzo mascherine FFP2 per funivie e seggiovie 130
Vita dura per i no vax in zona arancione131
Emergenza Covid-19: le attività consentite senza/con green pass "base"/"rafforzato"133
Multe valide anche quando il Comune non facilita134
La pubblicità sul veicolo va pagata anche se vietata135
Welfare
Centri estivi, obbligatorio rendicontare gli utilizzi e restituire eventuali avanzi entro il 31 marzo (non utilizzi nel 2022)137



Servizi sociali, online il sistema di Ifel per rendicontare l'impiego degli incrementi del Fondo di solidarietà comunale	139
Rassegne Giurisprudenziali	
Incentivi funzioni tecniche, trattamento accessorio e migliorie immobili	141



### **Cultura**



### Ca' Taverna, sede comunale di Albizzate

La villa, edificata nel XVIII secolo, apparteneva alla famiglia Taverna ed è il risultato di diverse ristrutturazioni e dell'unione di diversi edifici.

Fulcro del palazzo era la corte interna, da cui si accedeva ai giardini e al piano superiore tramite due rampe esterne. Dalla residenza si gode di un bel panorama, grazie all'affaccio su un pendio sul versante orientale.

<u>Luoghi in Comune</u>, la mappa culturale realizzata da UPEL per scoprire le bellezze dei comuni. Il progetto prevede la creazione di una vetrina culturale e turistica, da arricchire in sinergia con Voi.

Info e adesioni: cultura@upel.va.it - +39 379 235 6593



# **Amministrazione**



# Anac, slitta al 30 aprile il piano triennale anticorruzione all'interno del Piao

Il Consiglio dell'Anac ha stabilito che il termine ultimo per la presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 da parte delle pubbliche amministrazioni, inserito all'interno del Piao, slitta al 30 aprile 2022.

Questo al fine di consentire ai responsabili della prevenzione di svolgere le attività necessarie per predisporlo, tenendo conto anche del perdurare dello stato di emergenza sanitaria.

Per adempiere alla predisposizione dei piani, ci si potrà avvalere delle indicazioni del vigente Piano Anticorruzione 2019-2021. Al fine di agevolare la stesura, in un'ottica di semplificazione e efficacia, Anac ha predisposto un vademecum di esemplificazione e orientamento valido sia per la predisposizione dei piano anticorruzione, sia della sezione del Piao dedicata alle misure di prevenzione della corruzione. L'Autorità illustrerà il vademecum il prossimo 3 febbraio 2022 tramite un evento pubblico online.

In ogni caso, ciascuna amministrazione potrà anticipare l'adozione di specifiche misure, laddove, anche sulla base del monitoraggio effettuato, dovesse ritenerlo necessario ai fini dell'efficacia dell'azione di legalità.

Le amministrazioni che saranno pronte all'adozione del Piano prima della data del 30 aprile 2022, potranno provvedere all'adozione immediata.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/01/2022

Autore: Daniela Casciola



# Valorizzazione di parchi e giardini storici, il ministero della cultura mette in palio 190 milioni

Sul sito del ministero della Cultura è stato pubblicato <u>l'avviso</u> finalizzato a finanziare interventi per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici. Previsti 190 milioni di euro, collocati nell'investimento 2.3 della Missione 1 Componente 3 del Pnrr.

Rigenerare e riqualificare i parchi e i giardini italiani di interesse culturale elevandone gli standard di gestione, manutenzione, sicurezza e accoglienza; rafforzare l'identità dei luoghi, migliorare la qualità paesaggistica, la qualità della vita e il benessere psicofisico dei cittadini e creare nuovi poli e modalità di fruizione culturale e turistica; contribuire al rafforzamento dei valori ambientali che il Pnrr ha scelto come guida, favorendo lo sviluppo delle funzioni che hanno dirette e positive ricadute ambientali; far sì che i giardini e parchi storici costituiscano una risorsa in termini di conoscenze scientifiche, tecniche, botaniche e ambientali sviluppate, sperimentate e sedimentate nei secoli.

Sono gli obiettivi dell'avviso pubblicato dal ministero della Cultura destinato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo – pubblici o privati – di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico), tutelati ai sensi del Dlgs 42/2004 con provvedimento espresso. Lo scopo è quello di restituire un rinnovato ruolo ai parchi e ai giardini storici come centri di "bellezza pubblica" e luoghi identitari per le comunità.

Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è pari al 100% delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi, nel caso di beni di proprietà pubblica, non affidati in gestione a terzi. Nel caso in cui i beni pubblici siano affidati in gestione a terzi il contributo è concesso a condizione che l'intervento non rientri negli impegni assunti dai terzi gestori all'atto dell'affidamento. Gli interventi ammessi al finanziamento dovranno essere altamente significativi, idonei a generare un tangibile miglioramento delle condizioni di conservazione del bene, nonché un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale. Alle proposte progettuali candidate può essere



riconosciuto un finanziamento sino a 2 milioni di euro. Non saranno prese in considerazione domande di finanziamento per un ammontare complessivo inferiore a 200 mila euro.

Le proposte progettuali dovranno illustrare il piano di gestione del parco e/o del giardino, di durata almeno decennale, che espliciti la capacità del progetto di autosostenersi e garantire, nel tempo, un corretto equilibrio tra attività di conservazione, manutenzione programmata e iniziative di valorizzazione del bene nonché l'indicazione di opportuni strumenti di valutazione degli obiettivi prefissati. Il piano di gestione dovrà inoltre evidenziare il risultato operativo della gestione post investimento sia nel suo complesso sia enucleando le eventuali attività economiche svolte. La domanda di finanziamento deve essere presentata, a pena di esclusione, entro le ore 13:59 del prossimo 15 marzo, utilizzando esclusivamente l'applicazione informatica predisposta da Cassa depositi e prestiti.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 13/01/2022

Autore: Amedeo Di Filippo



# Partecipate, sugli amministratori una presunzione di responsabilità che pesa

La regola generale è che gli amministratori, in presenza di comprovate e irrimediabili cause pregiudicative, a essi riconducibili, del patrimonio delle società cui sono preposti, rispondono personalmente dei danni prodotti. Ciò in via ordinaria, secondo l'articolo 2486, allorquando venga accertata la loro responsabilità, diretta e solidale. In tal caso rispondono della differenza in negativo determinata sul patrimonio netto valorizzato alla cessazione della carica rispetto a quello apprezzato al rispettivo esordio dell'incarico.

#### Una presunzione che pesa

A ben vedere, una presunzione di responsabilità importante per l'amministratore in senso stretto - ancorché iuris tantum e, quindi, suscettibile di prova contraria, con l'onere a suo carico di dimostrare una assenza o più modesta entità del pregiudizio oppure una estraneità all'evento ovvero una sua inevitabile determinazione - che dovrebbe, altresì, costituire un buon monito per tutti i chiamati a gestire la res pubblica. Non solo, quelli esercenti questa attività per via diretta bensì anche quelli posti in esercizio per via mediata, ovverosia attraverso società partecipate e organismi pubblici strumentalmente preposti ad hoc nonché enti facenti parte del servizio sanitario nazionale.

Una gestione, questa, esercitata dai pubblici amministratori per interposizione di soggetti manageriali fiduciari, secondo le regole civilistiche e fiscali previste per il regime societario, spesso responsabili di un sensibile appesantimento del bilancio delle istituzioni pubbliche cui fanno di frequente esclusivo riferimento. Tra queste, sono sempre di più le società in house, nonostante i limiti e le condizioni posti dalla consolidata giurisprudenza, formatasi a seguito della "riforma Madia", alla costituzione di nuove ovvero alla trasformazione in tal senso delle preesistenti società miste.

### Il conflitto delle esigenze politiche con quelle della buona amministrazione

Tutto questo si registra a causa di una particolare incomprensibile affezione della Pa, soprattutto regionale, frequentemente non avvezza a fare emergere le «marachelle» nascoste (si fa per dire!) da anni nei bilanci delle loro numerose partecipazioni satellitari che risulterebbero negativamente incidenti nei propri



bilanci consolidati, con la conseguenza di rendere propria la responsabilità altrui. Concretizzando cosi, a valle del reato tipo del falso in bilancio, anche l'illecito civile di abuso di bilancio finalizzato a guadagnare una credibilità altrimenti difficile se non impossibile da conseguire.

#### Il mancato rispetto delle regole

Al riguardo, sono stati infatti tantissimi - nonostante più formali appelli legislativi all'emersione delle verità, da perseguire attraverso la corretta applicazione dei principi contabili generali e gli invocati accertamenti straordinari dei crediti/debiti allocati negli stati patrimoniali - i soggetti satelliti della Pa territoriale, con personalità giuridica e autonomia proprie, a continuare a violare le regole del regime civilistico e fiscale. E ancora. A non considerare nel dovuto tenuto, ormai da quasi un quinquennio, gli obblighi derivanti dal Dlgs 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Quest'ultima attuativa del cd. federalismo fiscale, tenuto ancora inconcepibilmente alla porta rinnovata introduzione delle novellate metodologie finanziamento dei funzioni fondamentali e delle prestazioni essenziali, garantiti autonomistico territoriale (Ssn compreso), sistema costi/fabbisogni standard assistiti dal sistema pereguativo, di cui all'articolo 119 della Costituzione. Non solo. A tenere allocati in una assurda progressione di valori plurimilionari, quanto alle aziende della salute, i mega inventari di rimanenze finali di medicinali e presidi sanitari, molti dei quali volatizzati negli anni.

Una brutta abitudine, ereditata da una condizione quasi anarchica dell'esercizio pluriennale della spesa, ha fatto sì che nel sistema delle autonomie locali accadesse di peggio, tant'è che in esso si registra un elevato numero di comuni (ma anche delle inutili province) condannati per decenni ad esercitare le loro funzioni istituzionali nel girone dei dissestati ovvero di quelli sottoposti a procedure pluriennali di riequilibrio (predissesto).

### Si spera nei riflettori sopravvenienti

Di tutto questo si sta interessando, unitamente alle corrette attenzioni riservate al tema specifico dal giudice contabile, anche la magistratura ordinaria. Da ultimo, assumendo a prestito quanto deciso nella casistica relativa alle procedure fallimentari, anche in relazione all'obbligo di rideterminazione del pregiudizio patrimoniale prodotto dal management pubblico secondo un



metodo estimativo del valore dell'eventuale danno prodotto, diverso a quello civilisticamente neo-codificato (articolo 2486 del codice civile, per l'appunto). Ciò esclusivamente in presenza di scritture contabili inattendibili (e sono diverse da riconoscersi tali nel sistema della Pa territoriale e di quella che si occupa di sanità) perché omissive sul piano delle registrazioni ovvero viziate da profonde irregolarità procedurali e assenze documentali. In tal caso, piuttosto che fare riferimento per la determinazione del danno prodotto dall'amministratore alla differenza tra gli anzidetti netti patrimoniali, verrebbe considerata – in via equitativa - la possibilità di calcolarlo, come base d'estimo del danno prodotto, la mera differenza tra gli attivi e i passivi rendicontabili e mettendo a confronto i saldi iniziali con quelli finali. Quest'ultima da determinare attraverso l'ultimo bilancio riprodotto, anche in assenza di perfezionamento di quelli precedenti, comparato con la ricostruzione di quello riferito all'inizio del mandato regola/formula sancita, in tema di responsabilità dell'amministratore in materia fallimentare, dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 6 maggio 2015 n. 9100, che ha fatto scuola per la formazione dei dicta successivi, funzionali al calcolo della determinazione dei danni, ove non fosse possibile ricorrere alla regola generale di cui al quarto comma dell'art. 2486 c.c., da considerarsi come generale.

D'altronde, fare altrimenti ovvero di peggio, omettendo ogni dovuto accertamento, ancorché ricostruttivo, prodromico al giudizio di responsabilità degli amministratori lato sensu, si concretizzerebbero due grandi vulnus: quello di materializzare una sorta di arbitrario condono delle irregolarità contabili e gestionali nella conduzione della res pubblica e, di guisa, "perdonare" ogni conseguente responsabilità gestoria, altrove comunque sanzionata; l'altro, di fornire il peggiore esempio sull'applicazione delle regole garanti di una buona amministrazione.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 13/01/2022

Autore: Ettore Jorio



## Ministero PA: nuova disciplina dell'attività di lobbying

Il Ministero per la PA ha pubblicato il testo della <u>proposta di legge, approvata alla Camera</u>, che disciplina l'attività di lobbying; tra le principali novità si rileva l'obbligo di iscrizione a un registro nazionale per coloro che intendono svolgere tale attività presso i decisori pubblici, la trasparenza dell'agenda degli incontri dei rappresentanti di interessi e l'elaborazione di un codice deontologico; tra i "decisori pubblici" la norma comprende espressamente i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei Comuni capoluogo di regione, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni in questi Comuni, i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli enti pubblici e i responsabili degli uffici di diretta collaborazione di tali organi.

Fonte: Entionline del 14/01/2022



# Programma opere pubbliche, obbligatorio l'aggiornamento dell'elenco annuale

Sono facoltativi gli aggiornamenti della seconda e terza annualità del programma dei lavori pubblici, mentre è obbligatorio aggiornare l'elenco annuale. Con il parere n. 1097/2021, il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili affronta il quesito di un ente che chiede se sia possibilità modificare il programma triennale delle opere per inserire un intervento il cui avvio è previsto nel secondo (o terzo anno) e per il quale sia stato già acquisito il Cup, oppure se l'intervento debba essere inserito nella programmazione dell'anno successivo. La richiesta si riferisce, in particolare, alle ipotesi previste all'articolo 5 comma 9 lettere b) e c) del Dm 14/2018 (Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali). La disposizione in questione prevede che i programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del Codice, qualora le modifiche riguardino:

- a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale;
- b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
- d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;
- e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

Le ipotesi di cui alla lettera b) e c), precisa il ministero, sono le sole in cui è astrattamente possibile porre in essere un'eventuale modifica del programma



nella parte relativa alla seconda e/o terza annualità. Le variazioni del programma lavori in questi due casi sono da ritenere – specifica il parere – facoltative e non obbligatorie (l'articolo 5, nono comma, primo periodo utilizza l'aggettivo "modificabile", intendendo quindi una "possibilità" e non un "obbligo").

In corso d'anno è invece obbligatorio aggiornare l'elenco annuale. L'obbligatorietà dell'aggiornamento in corso d'anno non si determina, tuttavia, in forza di tale disposizione quanto della necessità di dare avvio ad interventi inclusi nel programma, circostanza che, implicitamente, interessa il solo elenco annuale.

Infine, il ministero ricorda che l'aggiunta di uno o più lavori, in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale, si riferisce ai casi in cui un ente sovraordinato (Stato o Regione) eroghi tramite tali atti i contributi necessari.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 12/01/2022

Autore: Patrizia Ruffini



### Le scelte del Comune di pianificazione urbanistica sono insindacabili

Non sono sindacabili neppure dal giudice amministrativo le scelte di pianificazione urbanistica del Comune, in quanto estrinsecazione di piena discrezionalità della Pubblica amministrazione, se non sotto il profilo della palese irragionevolezza e illogicità manifesta, figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere ex articolo 29-nonies, comma 1 della legge 241/90.

Così, la diversa tipizzazione urbanistica dei suoli, anche più sfavorevole per i relativi proprietari, effettuata dal nuovo strumento urbanistico comunale rispetto a quello precedente è il frutto di valutazioni tecniche ed amministrative riservate al livello politico, rispetto alle quali le posizioni dei privati risultano recessive.

Tranne che in presenza di chiare e inequivocabili situazioni di legittimo affidamento qualificato.

Il Consiglio di Stato (<u>sentenza n. 8383/2021</u>) ritorna sulla questione della successione diacronica di strumenti urbanistici comunali e dell'incidenza sul regime dei suoli.

In tali casi risulta pressoché incondizionato il potere pianificatorio del Comune che ,nell'attribuzione delle destinazioni d'uso dei suoli e delle possibili opzioni inerenti lo sviluppo del territorio, deve soltanto evitare scelte palesemente irrazionali.

Né costituiscono un limite le pregresse tipizzazioni urbanistiche delle aree sancite dal vecchio Prg, che potranno essere superate dal nuovo con una robusta motivazione che dia conto dell'interesse pubblico sotteso alla diversa scelta.

Tutto questo, perché il potere pianificatorio costituisce espressione della funzione di governo del territorio riconosciuta dall'articolo 117, comma 3 della Costituzione.



La citata sentenza ha scritto la parola fine al contenzioso che ha visto protagonisti un Comune salentino e alcuni proprietari di suoli.

Il nuovo strumento urbanistico comunale aveva attribuito a quei suoli la prevalente destinazione di "parcheggio" (dunque di area per attrezzature di interesse collettivo), mentre i relativi proprietari ne reclamavano quella di area edificabile per abitazioni ( per loro più ambita), trattandosi di area interna al tessuto edificato, circostanza questa che avrebbe ingenerato in loro un'aspettativa qualificata all'attribuzione, anche a quel tratto residuale di area, di una eguale potenzialità edificatoria.

Al contrario, secondo i giudici, la scelta del Comune di individuare proprio su quei suoli uno spazio per parcheggio risulta logica e coerente con la finalità di decongestionare l'intera maglia, garantendo il miglioramento della vivibilità.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 12/01/2022

Autore: Pippo Sciscioli



# Ministero Interno: calcolo del quorum per la conferenza dei capigruppo

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato un <u>parere dell' 11 gennaio 2022</u>, in cui ha chiarito che il presidente del consiglio comunale e il sindaco non possono essere computati ai fini del calcolo del quorum strutturale per il funzionamento della Conferenza dei capigruppo.

Fonte: Entionline del 12/01/2022



# Sicurezza edifici e territorio: domande entro il 15 febbraio, disponibili fondi per 450 milioni

Aperta, fino al 15 febbraio, la finestra temporale utile al fine di richiedere i contributi, per l'annualità 2022, diretti al finanziamento di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. I fondi di 450 milioni di euro sono stati assegnati al Ministero dell'Interno dall'articolo 1, comma 139 e seguenti, della L.145/2018.

Con il decreto 8 gennaio 2022, anticipato sul sito in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Viminale segnala che la richiesta va presentata alla Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP). Saranno dunque escluse eventuali domande presentate con modalità diverse da quella telematica tramite la nuova piattaforma.

I comuni interessati al contributo potranno, entro un determinato importo, effettuare la richiesta per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Tale limite è pari: a 1 milione di euro per i comuni con una popolazione fino a 5 mila abitanti, a 2,5 milioni di euro per i municipi con popolazione da 5 a 25 mila abitanti e 5 milioni di euro per gli enti con popolazione superiore a 25 mila abitanti. Non possono invece presentare la richiesta i comuni che, nella graduatoria dell'anno 2021, hanno ottenuto l'intero contributo concedibile per fascia demografica.

Le opere, che devono essere non integralmente finanziate da altri soggetti, hanno il seguente ordine di priorità: messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici (con precedenza per quelli scolastici e strutture di proprietà dell'ente).

Gli interventi ammissibili come opere di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico possono essere:

- di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico.; per questi investimenti è necessaria l'attestazione del competente



personale tecnico dell'ente o di altre istituzioni, anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio;

- di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate da calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana.

Riguardo a strade, ponti e viadotti sono finanziabili: manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde, la sostituzione del pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce); manutenzione straordinaria su ponti e viadotti (compresa demolizione e ricostruzione).

Rientra, poi, nella messa in sicurezza e efficientamento energetico degli edifici la manutenzione straordinaria:

- volta al miglioramento sismico per messa in sicurezza dell'edificio a garanzia dell'utenza;
- di adeguamento impiantistico e antincendio;
- per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche;
- per interventi di efficientamento energetico.

Gli investimenti devono essere identificati dai CUP, classificati sotto la voce "Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139\_anno 2022" e secondo i Settori e sotto-settori specificati dal Ministero. Nell'istanza da presentare (allegata al decreto 8 gennaio 2022) occorre riportare anche il cronoprogramma dei lavori. Da tener presente inoltre che le richieste devono riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico vigente nell'ambito territoriale del comune.

Da ultimo, alla data della presentazione della domanda i comuni devono aver trasmesso alla Bdap i documenti contabili riferiti al rendiconto dell'anno 2020, completi di SDB (Schemi di bilancio), DCA (Dati contabili analitici) e IND (Indicatori).

Poiché il termine per la presentazione delle istanze del 15 febbraio 2022 (ore 23.59) è perentorio, il Ministero ricorda agli enti di svolgere tempestivamente tutte le attività preliminari necessarie alle istanze di finanziamento (richiesta di nuovi CUP, approvazione dei piani annuali o triennali delle OOPP, invio dei



bilanci alla Bdap, etc.,), tenendo anche conto dei tempi di aggiornamento dei sistemi, normalmente stimabili in 5 giorni lavorativi.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 11/01/2022

Autore: Patrizia Ruffini



# Risorse Umane



### Mobilità obbligatoria, verifiche a tutto campo

Dalla <u>sentenza del Tar Sicilia – sede di Catania – n. 29/2022</u> si ricavano precise istruzioni in merito all'espletamento della cosiddetta mobilità obbligatoria disciplinata dall'articolo 34-bis del Dlgs 165/2001. Come noto, la disposizione obbliga tutte le amministrazioni a verificare l'eventuale presenza di dipendenti collocati in esubero da poter inserire nei propri organici prima di procedere con assunzioni dall'esterno. Il mancato adempimento comporta la nullità delle assunzioni. Data la gravità della sanzione è fondamentale muoversi correttamente, tenuto anche conto di una difformità diffusa nei comportamenti a livello territoriale.

La sentenza del Tar in esame spiega nel dettaglio quali sono i passaggi e come è necessario muoversi anche quando sono coinvolti comparti diversi. Viene innanzitutto chiarito che qualsiasi pubblica amministrazione, stante il chiaro tenore letterale dell'articolo 34-bis, comma 2, del Dlgs 165/2001, è tenuta ad effettuare la comunicazione sia al Dipartimento della Funzione Pubblica (articolo 34, comma 2) che alle competenti strutture regionali e provinciali (articolo 34, comma 3). A tal proposito non c'è alcuna ragione per ritenere che la comunicazione possa essere indirizzata esclusivamente all'ente che forma e gestisce l'elenco a seconda della tipologia di amministrazione (statale o locale). Nel caso degli enti locali, tipicamente, è la struttura regionale preposta che provvede a verificare l'eventuale presenza di soggetti da ricollocare nelle proprie liste, nonché a inoltrare al Dipartimento, per le verifiche di competenza ministeriale, la nota ricevuta dalle amministrazioni. Infatti, la base di tutta la normativa risiede nella volontà di evitare la cessazione definitiva del rapporto di lavoro e di realizzare, in termini globali, un contenimento della spesa per il personale a carico del sistema pubblico. Questi principi erano già stati affermati in più occasioni sia dalla Corte costituzionale, sentenze 15 dicembre 2004, n. 388, 21 luglio 2016, n. 2020 e 10 luglio 2019, n. 170 nonché dal Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 26 maggio 2010, n. 3340.

Un altro messaggio importante che si può ricavare dalla sentenza riguarda l'esistenza di soggetti da ricollocare afferenti ad un comparto diverso rispetto all'ente richiedente. A tal proposito, il Collegio ha ricordato che la ricollocazione del personale in disponibilità può avvenire sia nel comparto di provenienza



come in uno differente. È quindi priva di base normativa l'interpretazione secondo la quale dalle diverse modalità di redazione e tenuta degli elenchi possa desumersi la conseguenza dell'obbligo di ricollocazione nell'ambito del medesimo comparto; interpretazione, peraltro, smentita dalla circolare dello stesso Dipartimento della Funzione pubblica (Uppa) prot. n. 14115/05/1.2.3.1 dell'11 aprile 2005.

La gestione separata degli elenchi è pertanto finalizzata esclusivamente alla possibilità di assegnazione da parte del Dipartimento della Funzione pubblica o da parte delle strutture regionali o provinciali, a seconda dell'elenco in cui sia inserito il personale da ricollocare, ma non giustifica un divieto di assegnazione di personale ad un comparto diverso da quello di provenienza.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/01/2022

Autore: Gianluca Bertagna



### Pubblico impiego, stipendio pieno per l'assenza da vaccino

Nel giorno di assenza per fare il vaccino i dipendenti pubblici non si vedranno più costretti a utilizzare i permessi o ridursi lo stipendio. <u>Un emendamento approvato al Senato al decreto legge sul Super Green Pass</u> (per chi si fosse perso nella girandola dei decreti, è il 172/2021) risolve un cortocircuito normativo che colpisce da tempo i lavoratori delle Pa, e che era diventato particolarmente indigesto con i nuovi obblighi vaccinali appena introdotti dal governo. O, per meglio dire, lo attenua. Vediamo perché.

Nei primi 10 giorni di assenza per malattia, i dipendenti pubblici perdono tutte le indennità che compongono la busta paga oltre allo stipendio base (il «trattamento economico fondamentale»). Lo prevede una regola scritta 14 anni fa (DI 112/2008, articolo 71) con l'obiettivo di combattere l'assenteismo giudicato "strategico" negli uffici pubblici, quello che si verificava con frequenza particolare soprattutto in prossimità di fine settimana o periodi festivi.

Con la pandemia, il quadro è ovviamente cambiato ma la tagliola antiassenteismo è rimasta in vigore. E continua a imporre di alleggerire lo stipendio pubblico nei primi 10 giorni di malattia.

La regola evidentemente non va troppo d'accordo con l'obbligo vaccinale per gli over 49, e nemmeno con l'imposizione del Green Pass in formato Super ora estesa a un'amplissima gamma di attività. Al punto da sollevare le critiche sindacali, mosse in particolare dalla Flp.

Del problema si era del resto accorto anche il governo, che infatti a marzo aveva escluso dai tagli di stipendio insegnanti e docenti universitari. Con il risultato, però, di creare una disparità di trattamento fra categorie che oggi hanno obblighi in larga parte sovrapponibili.

L'emendamento approvato a Palazzo Madama, che introduce un nuovo articolo 2-bis nel decreto ora passato alla Camera per il via libera definitivo con la fiducia, corregge il tutto spiegando che l'assenza da vaccino è sempre «giustificata» e «non determina alcuna decurtazione del trattamento economico». Tutto bene, allora? Fino a un certo punto.



Prima di tutto, per l'entrata in vigore della clausola bisogna aspettare la conversione in legge del decreto (c'è tempo fino al 25 gennaio). A quel punto si vedrà se la norma è leggibile come «interpretativa», e quindi retroattiva, oppure no. Nel primo caso, le amministrazioni dovrebbero restituire ai dipendenti le somme sfrondate per le assenze da vaccinazione; nel secondo, chi ha atteso prima di sottoporsi all'iniezione eviterà la penalità inflitta invece a chi si è vaccinato prima.

Resta aperta, poi, la questione delle assenze causate da febbre o malesseri che possono comparire nei giorni immediatamente successivi alla vaccinazione. Lì il taglio dello stipendio continua a operare, e a sollevare le obiezioni sindacali.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/01/2022

Autore: Gianni Trovati



# Assegnazione degli incarichi, rotazione del personale contro le rendite di posizione

Per le amministrazioni pubbliche vige sempre l'obbligo della rotazione nell'assegnazione degli incarichi e per rendere concreto questo principio devono farsi parte diligente attraverso la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo, nonché il rispetto del termine massimo di durata dell'incarico. In caso di assenza di personale con adeguata preparazione, l'ente è tenuto a programmare adeguate e tempestive attività di affiancamento, propedeutiche alla rotazione. La predisposizione di strumenti di monitoraggio e di verifica che, costantemente implementati con i dati del personale disponibile e delle relative specialità, infatti, sono gli elementi cardine che consentono all'amministrazione di fornire una risposta adeguata alle esigenze di rotazione e di formazione, allo scopo di impedire, soprattutto per aree tecniche e incarichi specifici, la costituzione di «rendite di posizione» o di «figure infungibili» e, come tali, insensibili alle dinamiche rotative e più facilmente esposti al rischio di costituire punti di riferimento a elevata vulnerabilità. È quanto precisato dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, con la deliberazione n. 1 del 2022 in occasione della valutazione dell'atto di nomina del consegnatario dei beni in una amministrazione centrale in base al Dpr n. 254 del 2002, ponendo l'accento anche su altre questioni che possono costituire un valido riferimento per le amministrazioni locali.

In primo luogo, l'incarico deve essere conferito, se non diversamente previsto da specifiche disposizioni legislative, dai titolari dei centri di responsabilità su proposta del dirigente responsabile a funzionari in possesso di determinati requisiti. In omaggio alla distinzione tra le diverse categorie di personale e le relative, connesse responsabilità, in particolare, è opportuno che alla formale indicazione provveda il soggetto munito di qualifica dirigenziale.

In secondo luogo, la delibera della Corte dei conti in esame pone in risalto che la disciplina legislativa di riferimento (articolo 9, comma 1 del Dpr 254/2002) reca puntuali requisiti per la nomina alla carica di consegnatario di beni mobili e ne stabilisce i limiti di durata: In particolare, l'incarico è conferito per un periodo non superiore a cinque anni ed è rinnovato una sola volta. Da tale previsione si evince come il Legislatore abbia inteso fissare una durata massima del mandato



conferibile ma non una durata minima. Pertanto, deve indursi che nell'arco temporale di durata massima possa comunque darsi corso ad un solo rinnovo, con conseguente divieto di un successivo mandato, anche se entro il periodo potenzialmente riconoscibile.

così confermato l'orientamento, già espresso in precedenti pronunciamenti, in base al quale il fondamento giuridico della disposizione legislativa appena indicata risponde all'esigenza di assicurare il principio di rotazione degli incarichi dei funzionari pubblici, anche in funzione della prevenzione della corruzione all'interno dei relativi uffici, secondo i principi stabiliti dalla legge 6 novembre 2012 n. 190. Obbligo questo che può essere compresso da vincoli di natura soggettiva, attinenti al rapporto di lavoro, e da di oggettiva, connessi all'assetto organizzativo vincoli natura dell'amministrazione e tra questi ultimi, la cosiddetta "infungibilità" derivante dall'appartenenza del funzionario a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore, di particolari requisiti di accesso o di mirate disposizioni di legge, che richiedano il possesso di determinati requisiti per il conferimento dell'incarico. Tuttavia, nel caso esaminato, poiché si tratti di categorie professionali omogenee, non può invocarsi il concetto di infungibilità, pur rimanendo sempre rilevante, anche ai fini della rotazione, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/01/2022

Autore: Claudio Carbone



## Assunzioni con contratti flessibili, quiz a risposta multipla, calcolo Tfr e giurisdizione contratti a tempo

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

# Spese di personale totalmente finanziata dalla Regione per assunzioni con contratti flessibili per ricostruzione post sisma

È stato chiesto un parere alla Corte dei conti della Puglia in merito alla rilevanza della spesa, totalmente finanziata dalla Regione, per assunzioni di personale con contratti di lavoro cosiddetti "flessibili", (destinato all'ufficio per la ricostruzione post-sisma), sui vigenti limiti alla spesa di personale, complessivi (articolo 9, comma 28, del DI 78/2010 convertito in legge 122/2010).

I magistrati contabili con la <u>deliberazione n. 179/2021/PAR</u> hanno confermato che:

- la spesa va computata nel totale di quella per il personale, da contenere nei limiti imposti dall'articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge 296/2006, potendosi escludere solo quella finanziata a valere su fondi dell'Unione europea o di privati;
- solo una norma espressa e specifica può determinare altre casistiche di esclusione, come è stato per il sisma del 2012;
- la spesa concorre altresì a determinare l'ammontare complessivo soggetto al limite di spesa per le forme di lavoro flessibile previste dall'articolo 9, comma 28, del DI 78/2010, convertito in legge 122/2010.

### Prove di concorso con quiz a risposta multipla

È stato respinto da parte del Consiglio di Stato, sezione III, con la <u>sentenza n.</u> 8390/2021 il ricorso di una partecipante a una prova pratica di concorso, consistente in quiz a risposta multipla e a correzione automatica. La candidata ha rivendicato l'attribuzione del punteggio (negato dalla commissione) a una domanda alla quale aveva risposto con una rettifica ovvero dapprima barrando (con una X) una risposta, successivamente annotandovi a fianco la dicitura NO e poi contrassegnando (con altra X) la risposta ritenuta corretta, dopo il ripensamento.



L'amministrazione aveva legittimamente negato il punteggio stante l'espressa accettazione da parte della concorrente di tutte le condizioni di svolgimento del concorso previste nel bando e soprattutto delle istruzioni relative allo svolgimento della prova contestata (avvenuta mediante sottoscrizione del cartellino anagrafico) che espressamente vietavano qualsiasi forma di correzione, cancellatura o abrasione sulla scheda risposta.

I magistrati hanno precisato che i candidati, consapevoli delle regole, dovevano attentamente ponderare la scelta della risposta e che il divieto posto dall'amministrazione è un ragionevole antidoto a qualsiasi ipotesi o illazione ricostruttiva oltre ad essere funzionale all'efficienza delle operazioni concorsuali nonché garantista della par condicio dei concorrenti.

### Calcolo del Tfr e acquisizione dei dati giuridico-economici

L'Inps ha emanato la <u>circolare n. 185/2021</u>, riguardante l'«avvio del nuovo processo di acquisizione dei dati giuridico-economici ai fini del calcolo del "Tfr dipendenti pubblici" di cui al Dpcm 20 dicembre 1999, e successive modificazioni, per la completa integrazione con la posizione assicurativa dei dipendenti pubblici». La circolare contiene le istruzioni per l'avvio del nuovo processo di acquisizione dei dati giuridico-economici utili ai fini del calcolo del Tfr, ai sensi del citato Dpcm, da posizione assicurativa e da "Ultimo miglio Tfr" nonché per la visualizzazione del «Cruscotto accantonamenti Tfr» e per la relativa procedura di "Simulazione" del calcolo della prestazione. Alla suddetta circolare è stata apportata errata corrige con il messaggio Inps n. 4478 del 15 dicembre 2021.

### La giurisdizione delle procedure di reclutamento previsto dall'articolo 110 del Tuel

Il Tar Campania-Napoli, sezione II, con la <u>sentenza n. 7979/2021</u> è tornato sul tema del giudice competente nelle controversie aventi a oggetto le procedure di reclutamento previste dall'articolo 110 del Dlgs 267/2000.

La procedura di selezione prevista dall'articolo 110, comma 2, del Tuel per il conferimento dell'incarico di responsabile dell'area avvocatura/ufficio del contenzioso prevedeva la scelta operata direttamente dal sindaco, sulla base dei curricula presentati, dichiarano l'assenza del carattere "concorsuale" e, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.



Un secondo aspetto esaminato dal Collegio napoletano riguarda la decisione di istituire la posizione organizzativa dell'area avvocatura e la decisione di provvedere alla copertura con la menzionata procedura prevista dall'articolo 110, comma 2, del Tuel. Il collegio ha ritenuto si tratti di atto di microorganizzazione, anch'esso conoscibile dal giudice ordinario.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 13/01/2022

Autore: Gianluca Bertagna



### Incarichi a contratto, a rischio gli assegni ad personam

La Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con la deliberazione n. 271/2021 ha rimesso al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell'opportunità di deferire alla Sezione Autonomie o alle Sezioni Riunite una interpretazione molto rilevante, ovvero «se sia esclusa in radice la possibilità di riconoscere l'indennità ad personam nel caso in cui il dipendente incaricato sia già dipendente nel perimetro della pubblica amministrazione e sia posto in aspettativa senza assegni, ma con conservazione del posto». Il tema riguarda gli incarichi conferiti in base all'articolo 110 del Dlgs 267/2000 laddove si prevede che il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, possa essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Possibilità che è stata messa in discussione dalla <u>delibera n. 69/2017 della Corte dei conti Basilicata</u>, secondo la quale «...l'indennità de qua non potrà essere commisurata e, quindi, riconosciuta avendo riguardo al parametro della "durata limitata" e delle "condizioni di mercato", qualora il soggetto incaricato faccia già parte del comparto pubblico, in quanto parametri ontologicamente utilizzabili solo con riferimento a soggetti terzi, al fine di "compensare" lo svantaggio subito dalla durata condizionata del rapporto e/o dall'uscita dal mercato». Al contrario la Corte emiliana, con la delibera 242/2021, ritiene che "il dato testuale della norma non sembra autorizzare differenze o limitazioni legate alla specificità e alla provenienza del soggetto incaricato, sia che questi sia già dipendente dell'ente sia che questi provenga dall'esterno».

Molto chiara la tesi della Corte Emilia Romagna che ribadisce che il tenore letterale delle norme indica che la commisurazione dell'indennità non riguardi esclusivamente soggetti esterni, piuttosto che dipendenti di una pubblica amministrazione, «la aggettivazione normativa, contenuta nel citato art. 110, della specificità (collegata alla commisurazione della indennità) non viene riferita infatti alle condizioni di mercato, bensì, come recita la disposizione, "alle



specifiche competenze professionali" e "alla specifica qualificazione professionale e culturale", le quali non distinguono evidentemente tra appartenenti o meno alla Pubblica Amministrazione». Da questo conflitto di interpretazioni fra la sezione Emilia Romagna e Basilicata nasce il rinvio al Presidente della Corte che ora dovrà decidere se il contrasto dovrà essere risolto in sede plenaria.

Interessante anche esaminare le altre questioni poste alla Sezione regionale dell'Emilia Romagna che hanno invece trovato immediata risposta sempre in merito alla modalità di affidamento degli incarichi secondo l'articolo 110 del Dlgs 267/2000, ovvero:

- 1) la "motivazione" che deve riguardare tutti gli elementi previsti dalla legge (qualificazione professionale e culturale, temporaneità del rapporto, condizioni di mercato e specifiche competenze professionali) Secondo la Corte un incarico conferito dalla giunta comunale ad personam, senza avere preventivamente fissato i criteri per la selezione e valutazione dei curricula dei potenziali aspiranti né adottato misure di pubblicità ma effettuando tale scelta sulla base di una valutazione personale ampiamente discrezionale è illegittimo ed espone gli amministratori a responsabilità erariale per colpa grave;
- 2) la "temporaneità del rapporto", che deve far riferimento all'assunzione a tempo determinato nell'ente specifico ed alla durata del contratto individuale stipulato con l'incaricato al termine di una procedura di tipo selettivo e non in senso assoluto;
- 3) la "qualificazione professionale" che deve essere desunta non solo dai titoli di studio o servizio ma deve essere valutata dal complesso del c.v. del soggetto. Secondo la Corte laurea e requisiti culturali e professionali devono esistere congiuntamente e non sono alternativi e la scelta non può prescindere da un puntuale esame dei curricula degli incaricandi.

La questione rischia di avere un grande impatto nel reclutamento del personale degli enti locali in un momento come questo in cui le risorse umane sono un aspetto strategico fondamentale anche per la gestione delle risorse del Pnrr. I provvedimenti normativi per aumentare gli spazi assunzionali per gli enti locali si stanno moltiplicando, ultimo il DI 152/2021 che consente in deroga alle limitazioni di spesa di personale di assumere a tempo determinato per 36 mesi per un importo aggiuntivo rispetto a quello fissato dalle soglie del Dm 17 marzo 2020. É risaputo che molte delle assunzioni effettuate in forza dell'articolo 110 del Tuel attingono professionalità da altri enti pubblici. Ciò è logico, perché si



cercano per tali ruoli apicali o di staff persone che abbiano già un bagaglio di esperienze e competenze tali da poter essere immediatamente operativi per i compiti chiave cui sono destinati. Questo consente anche la dovuta elasticità per reperire competenze già formate attingendo da percorsi di carriera consolidati presso le pubbliche amministrazioni. Una delle leve principali che muove questo tipo di incarichi risiede nella possibilità di riconoscere una indennità ad personam, e ora la Corte dei conti sarà chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di questa indennità riconosciuta a prescindere dall'appartenenza dell'incaricato.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 12/01/2022

Autori: Elena Masini e Alberto Scheda



# Spese legali rimborsate al dipendente solo in assenza di conflitto d'interessi «originario»

La disciplina del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali specifica che ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti, l'ente deve assumere a proprio carico ogni onere di difesa; sin dall'apertura del procedimento; facendo assistere il dipendente da un legale "di comune gradimento". Ciò a condizione che però non sussista un conflitto di interessi tra amministrazione e il suo dipendente.

Il punto controverso affrontato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 40287/2021 ha riguardato il momento in cui va stimata l'esistenza del citato conflitto di interessi: prima o dopo l'esito del procedimento penale? Secondo la Suprema Corte l'operatività del meccanismo di assunzione dell'onere della difesa a carico dell'amministrazione comunale va subordinata alla valutazione di insussistenza di un conflitto di interessi "originario"; che in questo caso deve considerarsi "persistente" persino in caso di successiva assoluzione del dipendente dalle accuse che gli erano state mosse.

Per la Corte di cassazione il diritto al rimborso delle spese di assistenza legale presuppone che non vi sia un conflitto d'interessi "genetico"; e quindi che la condotta addebitata al dipendente non sia il frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà del datore di lavoro. E ciò secondo una valutazione anteriore all'esito, ovvero, che "prescinde" dall'esito del giudizio penale. Il conflitto d'interessi è rilevante indipendentemente anche dalla "formula" di assoluzione. In questa prospettiva sussiste l'oggettiva impossibilità di configurare differenze di disciplina tra una sentenza di condanna e una di assoluzione, atteso che la discordanza degli interessi perseguiti dal dipendente attraverso il reato ipotizzato e quelli dell'ente pubblico datore di lavoro è considerata dalla legge senza distinzioni; ossia tanto per l'eventualità della condanna quanto per l'eventualità del proscioglimento. In altri termini nell'ipotesi di un reato che vede l'ente locale come "parte offesa", e quindi in evidente situazione di conflitto di interessi col dipendente, il diritto



al rimborso non può sorgere affatto; neppure nel momento in cui il lavoratore sia sollevato dalle accuse.

Nemmeno può assumere rilievo in proposito una autonoma iniziativa dell'ente locale coinvolto. Infatti con specifico riferimento al settore del lavoro pubblico contrattualizzato, l'adozione da parte della Pa di un atto con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente di per sé a costituire una posizione giuridica legittima del dipendente coinvolto. Ogni misura economica diretta al dipendente pubblico deve infatti trovare fondamento e giustificazione nella contrattazione collettiva; con la conseguenza che il diritto al rimborso delle spese legali può lecitamente concretizzarsi in capo al dipendente solo qualora tale iniziativa sia conforme alla volontà delle parti collettive.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 12/01/2022

Autore: Pietro Alessio Palumbo



### Inps: proroga del congedo parentale SARS CoV-2

L'Inps ha emanato il Messaggio n. 74 dell' 8 gennaio 2022, relativo alla proroga al 31 marzo 2022 del "Congedo parentale SARS CoV-2" per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.

Fonte: Entionline del 12/01/2022



# Sconti in università e corsi digitali, al via la maxi formazione nella pubblica amministrazione

Porte aperte nelle università per i dipendenti pubblici, che potranno iscriversi a corsi di laurea con costi abbattuti anche di due terzi, e piattaforme digitali per la formazione certificata realizzati con partner privati chiamati a raccolta con un avviso pubblico appena lanciato. Parte il maxi-piano per la ricostruzione delle competenze nella pubblica amministrazione, presentato ieri dal ministro per la Pa Renato Brunetta con la titolare dell'Università Maria Cristina Messa e i rappresentanti di Tim (il presidente Salvatore Rossi) e Microsoft (il direttore Pa Stefano Stinchi) che hanno già siglato l'alleanza con la Funzione pubblica. Per svilupparlo ci sono fino a due miliardi in cinque anni: in un processo di «ricarica delle batterie», così lo definisce Brunetta, che dovrà correre in parallelo all'immissione dei nuovi profili tecnici e delle «elevate professionalità» attraverso il reclutamento collegato al Recovery Plan.

Anche se fin qui è stato tra i filoni meno pubblicizzati del Pnrr, in un dibattito pubblico che finora ha guardato più che altro ai miliardi degli investimenti e alle leggi di riforma, nelle intenzioni del titolare di Palazzo Vidoni il maxi-piano di formazione dei dipendenti pubblici dovrebbe offrire una delle più importanti ricadute strutturali del Recovery, che oltre a ferrovie e infrastrutture digitali dovrebbe costruire in Italia un contesto generale più favorevole alla crescita. L'obiettivo è ambizioso soprattutto se confrontato con il quadro attuale: che in una Pa invecchiata dai lunghi anni di turn over al lumicino e dai tagli di spesa ha visto quasi scomparire la formazione dall'orizzonte del pubblico impiego. Nel 2019 le Pa hanno speso per questa voce 163,7 milioni di euro, circa il 40% in meno rispetto a dieci anni prima quando sono state scritte le norme che hanno fatto rientrare la formazione fra i costi da abbattere.

Il rilancio costruito da Brunetta con la Scuola nazionale dell'amministrazione, il Formez e le aziende che possono offrire progetti di formazione poggia su due pilastri. Le risorse, che partono dal miliardo in cinque anni messo a disposizione da Pnrr e fondi di coesione e puntano al raddoppio con i 50 milioni all'anno stanziati dalla manovra e gli stanziamenti aggiuntivi delle Pa chiamate a dedicare al tema l'1% della massa salariale. E gli incentivi ai dipendenti nel nuovo sistema



di carriere costruito dai contratti nazionali, che chiedono di mettere la formazione fra i parametri con cui distribuire le promozioni economiche, in un panorama però dominato da valutazioni individuali ed esperienza professionale maturata. Duplice è anche l'obiettivo: adeguare le competenze di un organico che in media ha superato i 51 anni di età (54 in regioni ed enti locali) alle esigenze della digitalizzazione e dei piani di transizione ecologica, ma anche ricostruire una motivazione che spesso nei dipendenti pubblici si è persa negli anni della dieta post-crisi finanziaria.

Sul piano pratico, le strade che si aprono in questa operazione sono molte. La prima porta ai corsi di laurea e ai master per i dipendenti pubblici, grazie a intese con le università (già 40 hanno aderito) che permetteranno un abbattimento dei costi di iscrizione e tasse. Il taglio di circa il 33% sarà possibile con i fondi della manovra, ma un aiuto in più sarà offerto dagli atenei: alla Sapienza, che fa da apripista con cinque corsi di laurea triennale già dal secondo semestre di quest'anno accademico, i costi per i dipendenti pubblici non supereranno i 600 euro all'anno.

Naturalmente i corsi dovranno essere in linea con i percorsi professionali dei dipendenti, e lo stesso accadrà per lo sviluppo delle competenze digitali sotto la regia della piattaforma Syllabus della Funzione pubblica, che valuterà le competenze in ingresso e gli obiettivi specifici per i dipendenti, che si vedranno registrare corsi e test superati sul proprio «open badge».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 11/01/2022

Autore: Gianni Trovati



#### Concorsi, vietato escludere la candidata in gravidanza

L'esclusione dal concorso della candidata in stato di gravidanza all'atto dell'accertamento psico-fisico al servizio contrasta "frontalmente" sia con il quadro normativo vigente che con i principi elaborati dalla giurisprudenza; tutti volti a evitare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso e a garantire la parità di trattamento tra uomo e donna anche con riferimento all'accesso al lavoro. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8578/2021) ha chiarito che l'uguaglianza sostanziale tra i candidati, senza distinzione di genere, sarebbe frustrata se lo stato di gravidanza si trasformasse da temporaneo impedimento al suddetto accertamento, a causa definitiva di esclusione. Per quanto riguarda la prova scritta, nel caso la concorrente sia in stato di gravidanza al momento dell'esame, la tutela non può essere concessa negli stessi termini, in quanto, da un lato la prova in sé non costituisce un fattore di pericolo per la salute della donna e del bambino e, dall'altro lato, il differimento delle prove scritte pregiudicherebbe la par condicio dei concorrenti e il buon andamento dell'amministrazione; con ciò vanificando la stessa finalità della procedura.

Sul piano costituzionale è compito della Repubblica agevolare la formazione della famiglia e proteggere la maternità. Il legislatore ordinario, dal canto suo, ha dato attuazione ai precetti costituzionali, statuendo che la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi; compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione. Secondo la normativa euro-unitaria qualsiasi trattamento sfavorevole nei confronti della donna in relazione alla gravidanza o alla maternità costituisce discriminazione diretta fondata sul sesso. E per la Corte di Giustizia va sempre nettamente distinta la gravidanza dalla malattia; anche nel caso di una malattia causata dalla gravidanza.

L'impianto normativo sia nazionale che sovranazionale è quindi univoco nell'escludere che lo stato di gravidanza possa rappresentare un ostacolo nell'accesso al lavoro. Per questa ragione ogni disciplina per l'accertamento dell'idoneità a un determinato servizio nel pubblico impiego non può che essere declinata alla luce delle richiamate coordinate; che sono volte a garantire



l'uguaglianza sostanziale dei candidati e a evitare che la gravidanza, di per sé, possa costituire causa di esclusione da un concorso pubblico.

La situazione della candidata in gravidanza all'atto dell'accertamento di idoneità a un servizio non è quindi assimilabile a quella di chi versa nel medesimo momento in condizioni di infermità. Infatti la gravidanza è una situazione peculiare del sesso femminile, a evoluzione fisiologica predeterminata e, in linea di massima, prevedibile, mentre l'infermità è una condizione comune a entrambi i sessi, la cui durata non è predeterminabile. E differente resta anche il caso della gravidanza all'atto delle prove scritte: contrariamente si accorderebbe tutela a un rischio discendente non dalla prova, ma dallo stato di salute della candidata; e ciò integrerebbe una situazione di infermità non suscettibile di valutazione diversa da quella che colpisse qualunque altro concorrente, uomo o donna che sia.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 11/01/2022

Autore: Pietro Alessio Palumbo



### Personale, punto per punto ecco i costi aggiuntivi 2022

La firma del nuovo contratto per le Funzioni locali è prevista nelle prossime settimane. E i costi prodotti dal rinnovo contrattuale rischiano di ridurre significativamente gli spazi assunzionali in molti enti locali.

Il problema si precisa ora nelle percentuali con cui devono fare i conti le singole amministrazioni, anche a seguito della firma intervenuta all'ipotesi di accordo sulle Funzioni centrali i cui contenuti per molti versi saranno replicati in Regioni ed enti locali. A carico dei bilanci autonomi, però.

Per i miglioramenti del trattamento economico fondamentale, sulla base della legge di bilancio 2021, si producono costi aggiuntivi, rispetto al monte salari 2018 pari all'1,3% per il 2019, all'1,9% per il 2020 e al 3,9% per il 2021. Occorre considerare che una quota pari a circa lo 0,6% è comunque già stata corrisposta per il riassorbimento dell'indennità di vacanza contrattuale e il consolidamento dell'elemento perequativo per tutto l'anno. Queste risorse devono essere considerate comprensive degli oneri riflessi per la quota a carico degli enti e dell'Irap. Le amministrazioni più attente al rispetto dei vincoli normativi hanno già accantonato nei precedenti bilanci queste somme, ma ci sono enti in cui gli oneri devono essere calcolati interamente a carico del bilancio 2022.

La legge di bilancio 2022 aggiunge poi costi ulteriori, non preventivati. Con i nuovi contratti si darà corso alla revisione degli ordinamenti professionali, con l'istituzione delle «elevate professionalità».

Per il finanziamento di questa previsione la legge di bilancio ha stanziato 95 milioni per il personale delle funzioni centrali e ha previsto che gli enti locali e le regioni prevedano risorse aggiuntive nei propri bilanci pari allo 0,55% del monte salari del 2018. Il DI 80/2021 consente inoltre di superare il tetto del salario accessorio del 2016, il che determina costi aggiunti pari allo 0,22% del monte salari 2018. I costi aggiuntivi raggiungono quindi lo 0,77% di quella massa salariale.



Gli enti devono poi inserire le risorse necessarie per il finanziamento dei rinnovi contrattuali 2022/2024.

Queste somme devono necessariamente essere stanziate da parte di tutte le amministrazioni perché esse andranno corrisposte nel corso dell'anno al personale dipendente, ai dirigenti ed ai segretari a titolo di indennità di vacanza contrattuale. Tali oneri sono quantificati nello 0,30% del trattamento tabellare con decorrenza 1.4.2022 e nello 0,50% con decorrenza 1.7.2022. Nelle amministrazioni statali questi costi aggiuntivi sono finanziati con 310 milioni per il 2022 e 500 a partire dal 2023.

Occorre considerare inoltre che devono essere previste le risorse necessarie per finanziare gli aumenti che deriveranno dal rinnovo del contratto dei dirigenti e dei segretari. Si devono stanziare le risorse necessarie per corrispondere gli incrementi derivanti dal rinnovo contrattuale del triennio 2019/2021, nella stessa misura percentuale prevista per il personale. Si devono inoltre finanziare già nel 2022 i maggiori costi derivanti dal riconoscimento della indennità di vacanza contrattale.

Occorre inoltre stanziare le risorse necessarie per consentire il superamento del tetto del salario accessorio del 2016: cioè gli stessi costi previsti per il personale dipendente, tranne il finanziamento della revisione dell'ordinamento professionale.

Si deve infine ricordare che questi maggiori oneri vanno in deroga rispetto alla spesa del personale di cui ai commi da 557 a 562 della legge 296/2006, cioè a quella mediamente sostenuta nel triennio 2011/2013. Ma che aumentano la spesa del personale da mettere a confronto con le entrate correnti per determinare le capacità assunzionali, sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 33 del d.l. n. 34/2019. Il che determina, come conseguenza inevitabile, la riduzione della spesa per nuove assunzioni di personale, in particolare a tempo indeterminato.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 10/01/2022

Autore: Arturo Bianco



### Allo smart working flessibile serve un budget annuale certo

Arriva il via libera al lavoro agile in quarantena. La circolare firmata mercoledì dai ministri per la Pa Renato Brunetta e per il Lavoro Andrea Orlando invita le amministrazioni all'utilizzo pieno di tutti gli strumenti di flessibilità utili a diminuire le possibilità del diffondersi del virus, anche programmando il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile, modulandolo come necessario, sulla base dell'andamento dei contagi.

L'equilibrio tra presenza e lavoro agile è stato uno degli ostacoli nella gestione delle assenze derivanti da quarantene. Come gestire 5 o 10 giorni di lavoro agile e rispettare il criterio della prevalente presenza in sede? La risposta sta nel periodo di osservazione, che può essere breve ma anche medio. Non si tratta di un ritorno allo smart working semplificato, almeno nel pubblico impiego, ma di un "vaccino organizzativo" che torna ad essere strumento di contenimento al contagio.

<u>Linee guida</u> e disciplina contrattuale hanno già definito la cornice normativa. Elemento portante rimane l'accordo con il lavoratore che definisce i modi e i tempi di esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile: fasce di contattabilità, di inoperabilità e tempi di riposo. Spariscono dalla disciplina contrattuale le fasce di operatività, rimane la contattabilità telefonica o via mail che non può superare l'orario medio giornaliero.

Trattandosi di un modo di rendere la prestazione lavorativa senza vincoli di orario, appare più congrua una contattabilità ridotta rispetto all'orario medio giornaliero.

Meno chiarite sono invece le tempistiche con le quali il lavoratore è tenuto a rendersi operativo nelle fasce di contattabilità. Sì ai permessi a ore di fonte contrattuale e legale a copertura di parte delle fasce.

E ancora, l'accordo deve dare specifica indicazione delle giornate da svolgere in sede e quelle da svolgere a distanza garantendo comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza.



Il rispetto della prevalenza pretende, a monte, l'individuazione dell'arco temporale di osservazione. Il tutto si potrebbe tradurre in due giorni in agile a settimana, ma anche in una settimana al mese oppure in due o più mesi all'anno, fino ad arrivare a indicare i giorni della settimana da remoto. Lo spazio interpretativo è ampio e il quadro normativo consente l'individuazione di un budget annuale di giornate in agile che possono essere equilibrate secondo modalità organizzative congeniali alla propria situazione, tenuto conto dell'andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo.

Non guasterebbero suggerimenti per individuare il numero di giornate annue che realizzino la prevalente prestazione resa in presenza perché gli enti si barcamenano tra budget di 130 giornate all'anno, considerando le 52 settimane lavorative annue e una settimana lavorativa di 5 giorni, e cifre inferiori che computano la prevalenza della presenza al netto delle ferie annue cui hanno diritto i lavoratori.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 10/01/2022

Autore: Consuelo Ziggiotto



### Il lavoro agile della Pa riparte da Palazzo Chigi

La Pa si adegua in corsa alla programmazione «plurimensile» dello Smart Working prevista dalla <u>circolare Brunetta-Orlando</u> di mercoledì per riportare il lavoro agile fra le leve anti-contagio. Il cambio di rotta comincia dal centro del sistema pubblico. A Palazzo Chigi il segretario generale Roberto Chieppa ha preparato una <u>direttiva</u> che da lunedì permetterà ai dipendenti della presidenza già ammessi al lavoro agile di «prescindere» dal tetto dei due giorni a settimana fissato il 20 dicembre. Il nuovo orizzonte su cui calcolare la «prevalenza» dell'ufficio, si legge nella bozza, non sarà più settimanale ma semestrale.

In direzione simile si muove il ministero dei Beni culturali, che anzi nella <u>circolare</u> firmata ieri dal segretario generale Salvatore Nastasi chiede di «ridefinire le modalità organizzative» degli uffici «assicurando il lavoro agile (su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale) almeno al 50 per cento», calcolato «al netto delle situazioni di fragilità, di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario». Le indicazioni della circolare, che invita anche a «estendere ulteriormente» il lavoro da remoto «laddove possibile, a condizione che l'erogazione dei servizi avvenga con regolarità, continuità e funzionalità», valgono (per ora) fino al 24 gennaio.

Le due decisioni ministeriali sono solo un esempio del movimento in corso in tante amministrazioni. Segno che le nuove regole funzionano? Lo scetticismo prevale fra i sindacati, che mettono nel mirino l'obbligo di accordo individuale in vigore nella Pa e sospeso invece nel privato fino al 31 marzo. Ieri l'ha fatto la Flp, che accusa il governo di aver «deciso di non decidere». «Insistere sull'accordo individuale - mette a verbale il segretario Marco Carlomagno - rappresenta un ulteriore aggravio di quel groviglio di adempimenti che nulla hanno a che vedere con la tutela dei lavoratori ma rispondono solo alla logica del pregiudizio».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 10/01/2022

Autore: Gianni Trovati



### Il servizio pre-ruolo va dichiarato all'assunzione

Secondo la normativa dei dipendenti statali il trattamento pensionistico non spetta al personale "precario" assunto per periodi inferiori a un anno. La stessa disciplina afferma che tuttavia è computabile a domanda ogni servizio comunque reso allo Stato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, o a fondi sostitutivi o integrativi di essa. Specificamente, i servizi prestati in qualità di supplente in scuole o istituti sono computabili per il periodo retribuito. Il docente statale all'atto dell'assunzione in servizio è quindi tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza e tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Il docente che voglia far valere servizi e periodi computabili a domanda, con o senza riscatto, può presentare istanza contestualmente alla citata dichiarazione oppure successivamente. Purché, ha messo in evidenza la Corte dei Conti Sicilia con la sentenza 1238/2021, ciò avvenga almeno due anni prima del raggiungimento del limite d'età previsto per la cessazione dal servizio; pena la decadenza.

Se il servizio cessa prima del predetto termine, la domanda va presentata, sempre a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione. Su queste basi secondo i magistrati contabili il docente è "libero" di realizzare il proprio interesse al computo, o meno. Una diversa interpretazione, nel senso di assimilare la dichiarazione dei servizi precedentemente resi ("ricostruzione") alla domanda di computo ("ricongiunzione") sarebbe contraria alla volontà della stessa disciplina normativa.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 10/01/2022

Autore: Pietro Alessio Palumbo



### Inps: congedo obbligatorio di paternità

L'Inps ha emanato la <u>circolare n. 1 del 3 gennaio 2022</u>, in cui, nella seconda parte, illustra i contenuti dell'art. 1, comma 134, della Legge di bilancio 2022, che rende strutturale la misura del congedo obbligatorio di paternità, confermando i dieci giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio di paternità previsto, per il 2021, dall'art. 1, comma 363, lettera b), della legge 178/2020, nonché la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre e in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Fonte: Entionline del 10/01/2022



### **Finanza**



# Messa in sicurezza ed efficientamento energetico confluiti nel Pnrr, il Viminale «spiega» le implicazioni operative

Lente d'ingrandimento sulle novità per la gestione operativa dei contributi del ministero dell'Interno, confluiti nel Pnrr, relativi alle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. Con un comunicato pubblicato sul sito, Anci richiama l'attenzione sul documento del ministero dell'Interno di fine anno 2021, dedicato alle regole per il corretto utilizzo in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione di questi contributi.

Nello specifico, le due linee di risorse (per la messa in sicurezza ed efficienza energetica, ex articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge 145/2018 e per l'efficientamento energetico e sviluppo sostenibile ex articolo 1, commi 29 e seguenti della 160/2019) sono confluite all'interno della Missione 2, Investimento 2.2 del Pnrr. A seguire, il DI 152/2021 (articolo 20) ha introdotto le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse.

I Comuni beneficiari di quest'ultime sono tenuti al rispetto delle disposizioni del Pnrr per la gestione, controllo e valutazione della misura, fra cui:

- gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa, di comunicazione e informazione, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione, «finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU», all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH);
- l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi in materia contabile, come l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (Ue, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di



codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto, per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del Pnrr;

• l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

Il ministero si sofferma anche sulle modalità di aggregazione, previste dal DI 77/2021 – relativamente agli interventi a valere sul Pnrr – che, nell'ottica di favorire l'accentramento delle procedure di gara dispone, nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere Pnrr e Pnc. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dall'articolo 37, comma 4 del codice dei contratti, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia.

Infine, i Comuni dovranno conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa sui supporti informatici adeguati e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/01/2022

Autore: Patrizia Ruffini



### Contributi per progetti di rigenerazione urbana, i Comuni beneficiari hanno tempo fino al 18 gennaio per dare conferma e non essere esclusi

I Comuni beneficiari dei contributi da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana interessati sono tenuti a fornire ogni elemento utile atto a riscontrare la validità del dato inserito o, se ricorrono gli estremi, a variare il dato comunicato, entro il 18 gennaio 2022 (10 giorni lavorativi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

La data è stata calcolata dalla uscita sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio n. 4 <u>dell'annuncio della pubblicazione</u> sul sito del ministero dell'Interno del <u>decreto</u> <u>sottoscritto del ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze e del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con cui sono stati individuati i Comuni beneficiari.</u>

In assenza di ulteriore riscontro da parte dell'ente locale interessato, si procederà alla esclusione del progetto dal riparto e, conseguentemente, con successivo provvedimento allo scorrimento della graduatoria.

Il decreto stabilisce, inoltre, che i Comuni beneficiari del contributo, in qualità di soggetti attuatori, sono tenuti a rispettare i seguenti termini:

- Affidamento dei lavori, coincidente con la data di stipulazione del contratto, entro il 30 settembre 2023 ;
- Termine intermedio per la realizzazione di almeno pari al 30% delle opere, entro il 31 marzo 2024, pena la revoca totale del contributo assegnato (la verifica avverrà sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, risultanti dal sistema di monitoraggio di cui al decreto);
- Termine finale, per trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, entro il 31 marzo 2026.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/01/2022

Autore: Daniela Casciola



# Certificazione Covid, ok al fondo pluriennale vincolato costituito con il riaccertamento ordinario dei residui e ai contratti continuativi 2022

É terminata il 31 dicembre 2021 la possibilità per gli enti di utilizzare i fondi per l'emergenza assumendo impegni di spesa esigibili entro l'anno. Le uniche eccezioni sono: il fondo pluriennale vincolato costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui, la quota 2022 dei contratti di servizio continuativo sottoscritti nell'esercizio 2021 e il fondo a sostegno delle aree interne. Con la faq n. 40, la Ragioneria generale dello Stato torna sul termine per l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (articolo 106 del DI 34/2020, come rifinanziato dall'articolo 39 del DI 104/2020 e articolo 1, comma 822, della legge 178/2020) e delle risorse assegnate a quest'ultimi a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le regole sono chiare: a meno che i ministeri competenti non abbiano emanato specifiche disposizioni, gli enti, ai fini della certificazione riferita all'anno 2021 da inviare entro il 31 maggio 2022, devono aver utilizzato le risorse per l'emergenza entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata.

Oltre agli impegni 2021, sono certificabili anche le somme in corrispondenza delle quali è stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale). Fanno eccezione al termine ultimo di utilizzo i contratti di servizio continuativo per maggiori spese Covid-19, sottoscritti nell'esercizio 2021; in tal caso è infatti consentito e, quindi, certificabile l'utilizzo del fondo a copertura anche della quota di competenza 2022.

Hanno poi un termine diverso le risorse del fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 205/2017. La Faq n. 4 dell'Agenzia per la coesione territoriale prevede, infatti, per il contributo 2020 erogato dal Mef nel corso del 2021, la scadenza per l'utilizzo al 30 giugno 2022. In tal caso per "utilizzo" s'intende il pagamento del contributo dal Comune all'impresa beneficiaria.



Le quote del fondone che, dalla certificazione trasmessa dagli enti per gli anni 2020 e 2021, dovessero risultare non utilizzate faranno parte, insieme alle risorse assegnate e non utilizzate a ristoro di minori entrate 2020 e 2021, del conguaglio finale previsto entro fine ottobre 2022 (era il 30 giugno 2022, prima della proroga effettuata dal comma 591 della legge 234/2021).

Infine, le somme dei ristori specifici di spesa, sia per l'anno 2020 sia per l'anno 2021, che non risultassero utilizzate (impegnate) entro il termine del 31 dicembre 2021 dovranno essere certificate dagli enti nella Sezione «Ristori specifici di spesa non utilizzati al 31/12/2021 (Ristori specifici di spesa confluiti in Avanzo vincolato al 31/12/2020 e non utilizzati nel 2021 e Ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati)» del Modello Certif-Covid-19/2021.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/01/2022

Autori: Elena Brunetto e Patrizia Ruffini



# Avanzo presunto, utilizzo immediato per le quote accantonate e vincolate

É possibile utilizzare sin dal 1° gennaio le quote accantonate e vincolate del risultato presunto di amministrazione 2021. É sempre vietato invece l'impiego delle quote destinate agli investimenti e di quelle libere, prima della definitiva approvazione del rendiconto. Le regole per l'utilizzo dell'avanzo presunto sono diverse a seconda che l'ente abbia approvato il bilancio di previsione 2022/24 o sia in esercizio provvisorio (possibile fino al 31 marzo 2022).

Il testo unico, all'articolo 187, comma 3, stabilisce infatti la possibilità di destinare le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti dell'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati, prima dell'approvazione del rendiconto, attraverso l'iscrizione, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione 2022/2024 o con successiva variazione al bilancio.

L'iscrizione nel preventivo 2022/24 delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto richiede di compilare, oltre al prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, anche gli allegati A/1 e A/2. I prospetti dovranno riportare tutte le quote accantonate e vincolate del risultato presunto e non solo quelle di anticipato impiego in bilancio. In questo caso, poi, la giunta dovrà approvare, entro il 31 gennaio 2022, l'aggiornamento del prospetto relativo al risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio, basato su dati di preconsuntivo, relativo a tutte le entrate e le spese vincolate. Nell'ambito di tale verifica, se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto risulterà inferiore rispetto all'importo già applicato al preventivo, l'ente deve provvedere subito alle variazioni di bilancio per ridurre l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

Gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione 2022/2024 possono effettuare variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti o, in assenza di regolamentazione interna, dal responsabile finanziario. Su queste variazioni non è richiesto il parere dei revisori. La variazione per l'iscrizione delle quote



accantonate è invece di competenza del consiglio, previa acquisizione del parere dei revisori. L'atto può essere approvato dalla giunta, solo nei casi di urgenza, con ratifica consiliare entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre.

Nel corso dell'esercizio provvisorio le regole sono leggermente diverse. In questo caso infatti le variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione, corredate del parere dei revisori dei conti, sono di competenza della giunta con le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies del Tuel. Inoltre l'utilizzo delle somme richiede una dettagliata relazione da parte del dirigente competente, che ne attesti l'urgenza al fine di garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione produrrebbe danni all'ente.

Gli enti in disavanzo devono inoltre tener presente la verifica del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 145/2018, disapplicati per il Pnrr.

Infine, non può procedersi all'applicazione dell' avanzo di amministrazione presunto accantonato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 (anticipazione di tesoreria o utilizzo di entrate vincolate).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/01/2022

Autori: Anna Guiducci e Patrizia Ruffini



#### Enti in dissesto, al commissario tutti i debiti pre-rendiconto

Quando un Comune va in dissesto, nella massa passiva gestita dall'organo straordinario di liquidazione possono rientrare tutti i debiti precedenti riequilibrio del bilancio, anche se il loro accertamento è successivo. L'unico limite temporale è rappresentato dal rendiconto di gestione che sancisce la rimessa in sesto dei conti.

Con la prima pronuncia 2022 in Adunanza Plenaria, il Consiglio di Stato fissa in modo definitivo i confini della massa passiva su cui negli enti in dissesto ha competenza la gestione commissariale. La questione, al centro di un dibattito giurisprudenziale fitto (è la seconda volta che l'Adunanza plenaria si deve esercitare sul tema) è molto tecnica ma ricca di conseguenze; per l'amministrazione pubblica ma anche per i creditori, che non possono avviare azioni esecutive per ottenere le somme blindate nella gestione straordinaria. In quest'ottica, la linea tracciata dai giudici amministrativi orienta i meccanismi di tutela a favore dei conti pubblici. Lo spiega la stessa sentenza, quando dice a chiare lettere che l'«interesse pubblico» rappresentato dal ritorno dell'ente a «una situazione finanziaria di riequilibrio e, quindi, di normalità gestionale (...) risulta prevalente, in base a un giudizio di bilanciamento e di razionalità, rispetto agli interessi individuali e patrimoniali dei privati ancorché accertati con provvedimenti giurisdizionali».

Per l'adunanza plenaria le regole che guidano il default degli enti locali si collocano «all'interno dell'antitesi Stato-mercato»: un'antitesi in cui a vincere è lo Stato.

All'atto pratico, quando un debito emerge dopo la dichiarazione di dissesto ma è relativo a fatti precedenti, rientra nell'ombrello dell'organismo straordinario di liquidazione, e deve sottostare alle regole generali che in base alla par condicio creditorum dettano tempi e quantità del rimborso. Dalla tutela (per la Pa) escono solo i debiti accertati dopo il rendiconto di gestione che chiude la gestione liquidatoria.

Perché a quel punto l'organismo straordinario non esiste più.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/01/2022

Autore: Gianni Trovati



# Nella riforma del Tuel deve entrare il controllo concomitante del segretario comunale e dell'organo di revisione

L'Ancrel nel convegno dell'ottobre 2020 a Siena, partendo dall'attuale realtà amministrativa degli enti locali, molto diversa da quella che ha fatto da sfondo all'impianto del Tuel nel 2000 e successive modifiche, aveva già motivato la necessità di aggiornare i compiti e la funzione dell'organo di revisione, prevedendone il controllo concomitante accanto al controllo collaborativo.

Perché in questi anni di presenza negli enti, abbiamo preso atto della carenza del sistema dei controlli interni soprattutto nell'adozione e funzionamento del controllo di gestione e del controllo strategico, due attività che competono alla direzione tecnica. Abbiamo consapevolezza che, in troppi casi, i singoli dirigenti/Tpo non hanno saputo assumere né singolarmente, né come gruppo, la responsabilità della realizzazione dei programmi approvati dal consiglio comunale, in tempi concordati e accettabili per la comunità amministrata.

La volontà politica di escludere il segretario comunale dalla gestione in questi anni ha dimostrato tutti i suoi limiti, perché la catena di comando deve avere un anello iniziale al quale tutte le altre posizioni devono fare riferimento. I singoli responsabili degli uffici e servizi possono anche essere esperti del loro settore ma non hanno, di solito, adeguata conoscenza del diritto amministrativo, e hanno dimostrato, in troppi casi, di non saper operare con strumenti di direzione aziendale, con logiche di budget di obiettivi e analisi/monitoraggio dei risultati raggiunti.

La previsione del controllo successivo da parte del segretario comunale e dell'organo di revisione oggi non ha più ragione d'essere e il Pnrr ha dimostrato che va cambiato radicalmente da parte dei dirigenti/funzionari l'approccio alla responsabilità amministrativa dei risultati della gestione in tempi prefissati, non più formale ma sostanziale, basata in primis sui reali risultati e non sui valori contabili. Il principio introdotto dal Dlgs 118/2011 che la programmazione debba precedere la previsione finanziaria non è stato recepito dall'organizzazione del lavoro in troppe realtà locali, tanto che il ragioniere capo è ancora l'unico vero responsabile della gestione.



La proposta da parte di Ancrel di prevedere il controllo concomitante del segretario comunale e dell'organo di revisione trovava la sua ragione d'essere all'articolo 22 del DI 76/2020, convertito dalla legge 120/2020, volto a garantire l'attuazione effettiva dei progetti finanziati dai fondi comunitari del Recovery plan, pena il mancato rimborso delle rate semestrali.

La prima relazione al Parlamento del premier Mario Draghi sullo stato di attuazione del Pnrr dà conto del conseguimento di tutti i 51 obiettivi fissati per il 2021, sostanzialmente dai Ministeri, che consente di presentare la prima domanda di rimborso di 24,1 miliardi di euro. Con il 2022 gli enti territoriali e le parti sociali saranno impegnati; è molto importante riorganizzare l'attività degli uffici e servizi comunali per dare la necessaria priorità degli interventi Pnrr nella programmazione 2022-2026.

Con la deliberazione n. 272/2021 il consiglio di presidenza della Corte dei conti ha approvato il regolamento del controllo concomitante, che a livello nazionale sarà esercitato dal collegio del controllo concomitante istituito presso la sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, e a livello regionale sarà esercitato dalle sezioni di controllo della Corte dei conti.

Ora è evidente che se viene anticipata l'attività di controllo della Corte dei conti, tanto più ha ragion d'essere la modifica al Tuel per la previsione del controllo concomitante del segretario comunale e dell'organo di revisione, che all'interno della struttura amministrativa possono certamente monitorare l'avanzamento degli interventi finanziati dal Pnrr, del "Fare", dei traguardi e target prefissati.

A livello regionale i Comuni devono giocare un ruolo da protagonisti e mentre nella cabina di regia regionale entra l'Anci, nella segreteria tecnica regionale, che ha il compito di monitorare l'avanzamento degli interventi degli enti locali del territorio, deve entrare una rappresentanza dei revisori Ancrel perché sono gli specialisti esterni che da venti anni operano all'interno deli enti e ne conoscono i punti di forza e di debolezza di ognuno, quei professionisti che possono mettere a disposizione le loro competenze per rispettare gli obiettivi nei tempi previsti dal Pnrr.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/01/2022

Autori: Rosa Ricciardi e Maria Carla Manca - Rubrica a cura di Ancrel



# Certificazione Covid, le istruzioni di Rgs per il riallineamento del canone unico patrimoniale

Arrivati i chiarimenti sulla corretta rappresentazione nella certificazione Covid-19/2021 delle entrate dal canone unico patrimoniale e sulla possibilità di certificare l'eventuale maggiore perdita di gettito non coperta dal ristoro statale. Con le Faq 41 e 42, la Ragioneria generale dello Stato interviene sulla nuova entrata istituita nel 2021.

Innanzitutto spiega come effettuare, nel Modello Covid-19/2021, la corretta rappresentazione dell'entrata relativa al nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che ha sostituito, tra l'altro, la tassa e il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

L'operazione di riallineamento sulla certificazione risulta necessaria per il confronto di dati che nei bilanci 2019 e 2021 hanno differente natura e quindi sono allocati su voci diverse dei singoli bilanci.

Gli enti dovranno quindi ridurre, dalla colonna a) "Accertamenti 2021" della Sezione 1 del Modello, l'importo presente in corrispondenza del codice utilizzato per contabilizzare la nuova entrata 2021 e aggiungere il medesimo importo nella stessa colonna, in corrispondenza del codice utilizzato per contabilizzare l'entrata accertata nel 2019.

Il riallineamento delle entrate dovrebbe essere effettuato esclusivamente all'interno del modello della certificazione, lasciando invariata la contabilizzazione effettuata in bilancio. Analoghe variazioni dovrebbero essere operate nel caso in cui l'ente abbia adottato variazioni in aumento, in diminuzione o deliberato agevolazioni relative al canone unico patrimoniale con effetti sul 2021.

Va tuttavia evidenziato che qualora gli enti non effettuassero la variazione, l'effetto sul saldo complessivo della certificazione resterebbe lo stesso. Il



modello rileverebbe, infatti, una maggiore entrata 2021 rispetto al 2019 in relazione al nuovo canone patrimoniale e, contemporaneamente, una minore entrata 2021 rispetto al 2019 in relazione a Cosap/Tosap, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni o del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Per tale entrata è stato poi previsto, dall'articolo 9-ter, comma 2, del Dl 137/2020, come modificato dall'articolo 30, comma 1, del decreto legge 41/2021, che per l'anno 2021 ci sia l'esonero dal pagamento per le imprese di pubblico esercizio e per il commercio su area pubblica e un ristoro ai comuni per le minori entrate accertate.

La certificazione Covid-19 per l'anno 2021 rileva in automatico il ristoro delle minori entrate, derivanti dalla mancata riscossione del canone e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap e Tosap), nella cella "Ristori specifici di entrata (B)". Tale valore può essere consultato, a fini conoscitivi, all'interno del sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

La Ragioneria ricorda che le eventuali perdite di gettito subite dall'ente sono coperte dal ristoro specifico. Tuttavia, se l'ente nel 2021 avesse subito ulteriori perdite di entrata non coperte dal contributo, le stesse saranno rilevate come perdite Covid-19 poste a carico del Fondone.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/01/2022

Autori: Elena Brunetto e Patrizia Ruffini



#### Canone unico, allarme gettito

Con il cambio delle regole relative al prelievo sulle occupazioni con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità ci sarà una rimodulazione, al ribasso, del canone unico, anche in via retroattiva.

La nuova disciplina sul canone unico dettata dal D.L. n. 146/2021 (art. 5, comma 14-quinques del decreto Fiscale) potrebbe avere pesanti ripercussioni sui bilanci dei comuni.

L'Anci ha osservato quanto segue: la lettera a) della norma dispone che per le occupazioni permanenti di suolo pubblico - effettuate nei settori in cui è prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture e quelli titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale - il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture; la lettera b) dispone invece che per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità nei confronti dei consumatori finali (come la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale).

Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 Euro. La previgente normativa (comma 831 della Legge di Bilancio 2021), invece, prevedeva che il canone unico fosse dovuto, oltre che dal soggetto titolare dell'atto di concessione del suolo pubblico, anche dai soggetti che occupano il suolo pubblico.

Con il cambio delle regole relative al prelievo sulle occupazioni con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità ci sarà una rimodulazione, al ribasso, del canone unico, anche in via retroattiva; in pratica, visto che la norma oggetto di interpretazione è in vigore dal 1° gennaio 2020, la disposizione potrebbe determinare un obbligo di restituzione di entrate ormai già registrate nei bilanci comunali.

Fonte: Italia Oggi n. 11 del 14/01/2022 pag. 28

Autore: Matteo Barbero



### Tari, conferme senza vincoli

Sono legittime le delibere comunali con le quali sono state approvate, per il 2020, le tariffe Tari già adottate nel 2019, senza dover compiere un'attività istruttoria e senza motivazione.

A stabilirlo è il Tar Campania, sezione prima, con la sentenza n. 8324/2021.

I comuni sono legittimati a riproporre le tariffe Tari vigenti l'anno precedente.

Le problematiche legate all'emergenza epidemiologica giustificano la riduzione degli adempimenti da parte dei comuni.

Nel caso in esame, sono considerate legittime le delibere comunali con le quali sono state approvate le tariffe della Tari per l'anno 2020, confermando quelle del 2019, senza compiere un'attività istruttoria e senza motivazione.

Il comune ha quindi applicato correttamente quanto disposto dall'art. 107 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020, in base al quale, in deroga «all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683 (approvazione tariffe)» della Legge n. 147/2013, era possibile approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo alla determinazione e all'approvazione del Piano economico finanziario.

L'eventuale conguaglio, tra i costi risultanti dal Piano finanziario per il 2020 e quelli del 2019, può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021.

Fonte: Italia Oggi n. 11 del 14/01/2022 pag. 29

Autore: Sergio Trovato



# Debiti fuori bilancio, è grave irregolarità contabile la mancata indicazione dei mezzi finanziari - La Corte dei conti «bacchetta» anche i revisori

Nelle delibere consiliari di riconoscimento dei debiti fuori bilancio è necessario indicare i mezzi finanziari a copertura delle nuove spese e i capitoli di spesa a cui i nuovi impegni sono imputati; la mancanza di questi elementi genera una grave irregolarità contabile. Gli esiti dei controlli della Corte dei conti riferiti ad un singolo ente, a volte, sono utili a tutti per evitare di commettere gli stessi errori. In questa ottica la deliberazione n. 86/2021 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria, riferita ai controlli sull'andamento del piano di riequilibrio di un comune, offre spunti utili in tema di debiti fuori bilancio.

Nel caso specifico i giudici rilevano che i provvedimenti del consiglio comunale di riconoscimento di debiti fuori bilancio approvati nel 2020 non indicano, non solo i mezzi finanziari a copertura delle nuove spese (articolo 193, comma 3 e articolo 194, comma 3, del Tuel), ma neanche il capitolo di spesa a cui i nuovi impegni sono imputati. Tali gravi irregolarità non hanno inciso sull'attendibilità delle risultanze contabili dell'esercizio 2020 poiché l'ente ha poi dimostrato che tutti i debiti fuori bilancio riconosciuti sono stati effettivamente imputati alla competenza di capitoli di spesa dello stesso esercizio.

Con riferimento agli ulteriori debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2021 per intervenute sentenze esecutive ex articolo 194, comma 1, lettera a), del Tuel, la Corte dei conti critica la circostanza che nessuno dei contenziosi cui si riferiscono i provvedimenti giurisdizionali è stato segnalato, sia nelle relazioni del responsabile del contenzioso, sia come passività potenziali nelle dichiarazioni periodiche dei competenti responsabili di settore. Da ciò può derivare il rischio che tali spese non siano state considerate ai fini della quantificazione della quota accantonata a titolo di Fondo contenzioso sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2020.

Analoghe considerazioni sono effettuate con riferimento ai successivi riconoscimenti di debiti fuori bilancio del 2021 per lavori di somma urgenza. Per tali spese il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa intervenute nello



svolgimento della procedura recano le date di ottobre 2020; l'ordinazione di tale spese è pertanto sostanzialmente del 2020. Esse avrebbero dovuto dunque essere segnalate come passività potenziali a fine esercizio 2020 nella dichiarazione del responsabile del servizio competente.

In conclusione, accertata la grave irregolarità contabile, i magistrati contabili invitano l'ente ad osservare puntualmente la disciplina relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui agli articoli 191-194 del Tuel. Non solo, chiedono altresì al collegio dei revisori dei conti di espletare rigorosamente, in sede di pareri di regolarità contabile sui provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, le verifiche riguardanti il pieno e puntuale rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 191-194 del Tuel.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 13/01/2022

Autore: Patrizia Ruffini



# Permessi di costruire, dal 2022 torna il solo regime ordinario ante pandemia

A partire dall'anno 2022 i proventi da permessi da costruire non potranno essere utilizzati per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza Covid-19. É terminata infatti il 31 dicembre la deroga prevista per gli anni 2020/2021 dall'articolo 109, comma 2, secondo periodo, del DI 18/2020 come modificato dall'articolo 30, comma 2-bis, lettera c) del DI 41/2021.

Nel bilancio di previsione 2022/2024 i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal Dpr 380/2001 potranno, dunque, essere utilizzati solo per le ordinarie finalità previste dal comma 460 dell'articolo 1 della legge 232/2016.

La normativa vigente (introdotta dal 1° gennaio 2018) prevede che tali proventi siano destinati esclusivamente: alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive; all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

A decorrere dal 1° aprile 2020, le risorse non utilizzate possono essere altresì impiegate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti. Resta comunque obbligatorio che i comuni pongano in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

Sono poi da ricordare le regole contabili per gli scomputi di cui al comma 2 dell'articolo 16 del Dpr 380/2001. Essi sono accertati nell'esercizio in cui avviene



il rilascio del permesso e imputati a quello di consegna o collaudo delle opere (sulla base della convenzione). Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica (di rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere), con imputazione all'esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene. A seguito della consegna e del collaudo, l'ente emette il mandato di pagamento, versato in quietanza di entrata per permessi da costruire (regolazione contabile). Il principio contabile della competenza finanziaria potenziata richiede altresì che nei documenti di programmazione (Dup e Piano delle opere pubbliche) l'ente preveda la consegna delle opere a scomputo.

Ancora, ai fini della contabilità economico l'utilizzo dei proventi da permessi da costruire per finanziare spese di investimento va rilevato direttamente nel Patrimonio Netto, nella riserva «permessi da costruire» o nella riserva «indisponibile per beni demaniali, indisponibili e culturali». Quest'ultima deve essere utilizzata in relazione alla quota dei permessi da costruire impiegata per finanziare beni demaniali, indisponibili e culturali.

Particolare attenzione dovrà essere posta, infine, alle spese che alla fine dell'esercizio non generano obbligazioni esigibili nell'anno. Sia nel caso di costituzione di Fondo Pluriennale Vincolato, sia nell'ipotesi di avanzo, nell'esercizio finanziario in cui si effettua l'accertamento l'importo dovrà essere imputato alla riserva da permessi da costruire. Solo nell'esercizio di effettiva esigibilità delle obbligazioni sarà poi possibile rilevare le spese in base alla natura degli investimenti effettuati.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 13/01/2022

Autori: Andrea Biekar e Patrizia Ruffini



## Anticipazioni, per la rinegoziazione tassi all'1,673%

Il rialzo globale dei tassi si fa sentire anche sulle anticipazioni di liquidità ricevute negli anni da Regioni ed enti locali per il pagamento dei loro debiti commerciali. Che però oggi possono essere rinegoziate per tagliare i costi fissati in anni decisamente più bui degli attuali per quel che riguarda gli interessi.

leri il ministero dell'Economia <u>ha comunicato il tasso ufficiale</u> che sarà applicato all'esito delle rinegoziazioni concesse agli enti locali dall'ultima legge di bilancio (comma 597 della legge 234/2021).

Il tasso sarà all'1,673%. Cioè a un livello decisamente più alto per esempio rispetto all'1,226% che era stato applicato all'ultima tornata di prestiti statali sblocca-debiti, quella realizzata con gli articoli 116 e 117 del decreto "Rilancio" del 2020 (DI 34/2020).

Le porte della rinegoziazione, però, si aprono alle tante amministrazioni territoriali che ancora oggi hanno in carico le vecchie anticipazioni accompagnate da tassi superiori al 3%, figli dell'epoca in cui quei prestiti sono nati, nel 2013 e negli anni immediatamente successivi. Questo significa che nonostante l'addio agli interessi piatti che hanno caratterizzato l'ultima fase, la rinegoziazione può arrivare a dimezzare i costi sostenuti oggi. Le richieste di rinegoziazione potranno essere inviate alla Cdp fra il 14 febbraio e il 18 marzo.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 13/01/2022

Autore: Gianni Trovati



## Ministero PA: fondo piccoli Comuni per assunzioni Pnrr

Con una nota del 12 gennaio il Ministero PA avverte che la Funzione pubblica sta predisponendo un sistema di acquisizione delle informazioni necessarie alla ripartizione delle risorse del fondo da 30 milioni di euro stanziato per le assunzioni di personale a tempo determinato per il potenziamento amministrativo dei Comuni con meno di 5.000 abitanti coinvolti nell'attuazione del Pnrr e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, precisando che il termine per presentare le richieste di accesso al fondo verrà comunicato non appena sarà disponibile il sistema di ricezione delle comunicazioni da parte dei Comuni interessati.

Fonte: Entionline del 13/01/2022



## Corte di Cassazione: riduzione Tari attività stagionali

Pubblichiamo il testo della <u>sentenza n. 40864 del 20 dicembre 2021</u>, con cui la Corte di Cassazione respinge il ricorso di una società, titolare di una struttura alberghiera e di un villaggio turistico, ritenendo corretto il comportamento del Comune che aveva applicato la riduzione Tarsu del 10 % prevista dal regolamento comunale per le attività di carattere stagionale (come quella in concreto espletata dalla contribuente) e non la riduzione, richiesta dalla contribuente, pari a un terzo della tariffa: la Corte conferma infatti l'interpretazione della commissione regionale secondo cui la riduzione in oggetto non è fissa per legge, ma ha natura discrezionale, per cui è attribuito al Comune il potere di determinare autonomamente il parametro in oggetto, ad esempio riducendolo al 10 % come nel caso esaminato.

Fonte: Entionline del 13/01/2022



# Certificazione Covid, la Tefa non deve gravare sui fondi per le agevolazioni Tari delle utenze non domestiche

Sono a carico del Fondone, assegnato alle Province e città metropolitane, le minori somme versate dai contribuenti a titolo di Tefa, conseguenti alle agevolazioni ricevute sulla Tari. Con la faq 39 (pareggio di bilancio), la Ragioneria generale dello Stato puntualizza che le somme per il tributo provinciale non possono gravare sui contributi previsti a favore dei Comuni.

Per il 2021, l'articolo 6 del DI 73/2021, come convertito nella legge 106/2021, ha assegnato ai Comuni un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva per le utenze non domestiche, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività. Tali risorse devono essere interamente destinate ad agevolazioni e non devono invece "coprire" la quota Tefa.

La Ragioneria ricorda, infatti, che le assegnazioni del Fondone in favore delle Province sono state stimate, sia per l'anno 2020 sia per l'anno 2021, considerando l'effetto delle agevolazioni Tari concesse dai Comuni. Per l'anno 2021, pertanto, le Province e le città metropolitane potranno certificare e vedersi riconosciuto l'intero minor gettito accertato per Tefa a valere sullo specifico fondo funzioni a esse assegnato.

La Ragioneria dello Stato ribadisce sostanzialmente quanto già era emerso dall'analisi del modello relativo alla certificazione Covid per l'anno 2021, approvato con il decreto n. 273932 del 28 ottobre 2021 e pubblicato sul sito della RgS.

La certificazione Covid-19/2021 mostra, tra le poste relative alle minori entrate, la perdita di gettito derivante dal confronto tra la Tefa 2021 e quella del 2019, differenziandosi dal modello relativo alla certificazione 2020 dove era stato assegnato un valore in misura fissa (come per la Tari dei Comuni).

Il fondo di 600 milioni di euro assegnato ai comuni per la concessione di riduzioni della Tari non sarà registrato, invece, nella parte entrata della certificazione, ma



solo nella parte spesa. Nello specifico, le agevolazioni Tari concesse nel 2021 sui fondi ricevuti nello stesso esercizio dovranno essere dichiarate in corrispondenza della voce «Trasferimenti correnti a Imprese».

Infine, il chiarimento ministeriale spiega che il tributo provinciale è dovuto, invece, per le eventuali agevolazioni Tari a favore delle utenze domestiche finanziate, nel 2021, con una quota del Fondo per la solidarietà alimentare di cui all'articolo 53 del DI 73/2021. In questo caso, però, la quota di contribuzione Tefa riconosciuta dai Comuni alla provincia/città metropolitana dovrà essere inserita nella certificazione Covid-19/2021 delle maggiori spese/minori entrate (articolo 1, comma 827 della legge 178/2020).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 12/01/2022

Autori: Elena Brunetto e Patrizia Ruffini



### Manovra e milleproroghe, ecco tutte le norme per gli enti locali

L'introduzione di numerose opportunità di finanziamento costituisce senza alcun dubbio l'insieme di disposizioni di maggiore rilievo della legge di bilancio 2022 e del decreto Milleproroghe per le Regioni e gli enti locali. Non si possono comunque mancare di sottolineare, come rilievo, le norme che prevedono modifiche alle disposizioni contabili, alla disciplina dei tributi locali, l'aumento della indennità degli amministratori, l'introduzione di un fondo per gli amministratori vittime di atti di intimidazione, gli aumenti per il personale dipendente, l'introduzione di opportunità di assunzione di specifiche figure professionali, la assegnazione di nuove competenze in materia sociale, lo spostamento dei termini di adozione del Piao, l'ennesimo spostamento dei termini per l'avvio della gestione associata delle funzioni fondamentali tra i piccoli Comuni e l'esenzione dalla imposta di bollo per i certificati telematici.

Queste disposizioni, sommandosi alle novità introdotte dai DI 146/2021, cosiddetto fiscale, e 152/2021, di attuazione del Pnrr, confermano l'importanza ormai consolidata che la manovra di fine d'anno assume per le Regioni e per le autonomie locali.

Siamo complessivamente in presenza di un insieme di disposizioni assai diversificate e che, per una parte significativa, sono caratterizzate dal tratto di essere finalizzate a soddisfare richieste molto particolari.

Fisco, finanziamenti, contabilità e personale: le novità in una tabella

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 12/01/2022

Autore: Arturo Bianco



## Omesso aggiornamento del costo di costruzione, danno da mancata entrata a scadenza del termine decennale del diritto alla riscossione

In caso di omesso aggiornamento del costo di costruzione (articolo 16, comma 9, del Dpr 380/2001), il danno erariale da mancata entrata si realizza al momento in cui viene a scadenza il termine decennale del diritto alla riscossione del contributo da parte dell'ente locale ovvero, anche anteriormente, quando sia accertata l'inesigibilità del credito o l'impossibilità di riscossione. A tale conclusione giungono le Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 27/2021.

Il quesito sottoposto all'attenzione delle Sezioni Riunite riguardava la questione di diritto relativa all'interpretazione dell'articolo 16 del Dpr 380/2001 (Testo unico in materia di edilizia) e alla corretta individuazione sia dei requisiti della certezza e attualità del danno, che determinano le condizioni dell'azione risarcitoria da parte della Procura erariale, sia del «fatto dannoso» di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20/1994, riguardo alla decorrenza del termine prescrizionale. Questo perché l'omesso aggiornamento della quota del costo di costruzione, secondo gli indici Istat, ha dato luogo a numerose iniziative risarcitorie da parte dei procuratori regionali su tutto il territorio nazionale, indirizzate nei confronti dei responsabili degli uffici tecnici comunali per danno da minore entrata, costituito dalla differenza tra il valore preesistente e quello aggiornato, con esiti contrapposti, sia in primo sia in secondo grado.

Infatti l'articolo 16, comma 1, del Dpr 380/2001 prevede che: «il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo». Il potere di determinazione del costo di costruzione è attribuito alle regioni che vi provvedono "periodicamente" (articolo 16, comma 9), con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse Regioni a norma della lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 457/1978. Qualora le Regioni non vi provvedano ovvero nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, «il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente,



in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)».

Quindi per il costo di costruzione è stata introdotta un'indicizzazione annuale "automatica", da parte dei Comuni che supplisce all'eventuale carenza di aggiornamento delle Regioni.

Per i magistrati contabili, nel caso del «costo di costruzione», non può parlarsi di un vero e proprio "aggiornamento" tutte le volte in cui l'amministrazione comunale, non esercitando le facoltà che talune leggi regionali riconoscono, effettui un tardivo adeguamento degli importi dovuti, alla stregua dei parametri già vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo, erroneamente calcolati. Si tratta, in questo caso, di atti di natura meramente ricognitiva e contabile, i quali, a loro volta, costituiscono condicio sine qua non della successiva gestione dell'entrata. Pertanto l'ente può pretendere, previa rideterminazione del contributo in esame, il recupero dei conguagli con efficacia ex tunc (fin dalla data di rilascio del titolo abilitativo), sicché alcuna "mancata" riscossione può dirsi maturata, perché il comune può rideterminare l'importo, nell'ordinario termine decennale di prescrizione, per effetto dell'errore di calcolo nel quale eventualmente sia incappato il funzionario.

Di conseguenza, il collegio giudicante afferma che, l'omesso aggiornamento del costo di costruzione determina un danno erariale da mancata entrata, che si realizza al momento in cui viene a scadenza il termine decennale del diritto alla riscossione del contributo da parte dell'ente locale ovvero, anche anteriormente, quando sia accertata l'inesigibilità del credito o l'impossibilità di riscossione.

Lo slittamento del termine prescrizionale al momento in cui la perdita diventa definitiva, e dunque all'esito delle procedure di riscossione o del termine decennale ovvero ancora al verificarsi delle condizioni di inesigibilità del credito verso i cittadini, comporta la conservazione dell'azione erariale che potrà essere validamente esperita per fatti dannosi che possono risalire anche fino a 15 anni prima (10 anni per la prescrizione + 5 anni per l'azione erariale).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 12/01/2022

Autore: Corrado Mancini



### Il corto circuito sugli oneri di riscossione coattiva

Tra gli ambiti toccati dal legislatore nella legge di bilancio per il 2022 si incontra il sistema della riscossione nazionale con un pacchetto di disposizioni volte a recepire una prima parte della riforma annunciata nell'ambito della delega fiscale. La revisione dell'assetto organizzativo di Agenzia delle Entrate - Riscossione e la sostituzione integrale della norma che disciplina oneri e spese è quanto si legge nei commi 14 e 15 dell'articolo 1, con un nucleo di disposizioni temporali relative all'efficacia operativa delle nuove regole, contenuto nei successivi commi.

#### Gli oneri di riscossione per i nuovi carichi

Uno degli interventi più attesi è la nuova disciplina degli oneri di riscossione. Con un colpo di spugna il legislatore cancella e riscrive completamente l'articolo 17 del d lgs 112/99, una norma travagliata e rimaneggiata più volte con una versione consolidata da qualche anno e che fino ad oggi si fondava su tre voci di spesa: una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari al tre per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella che sale al sei per cento, in caso di pagamento oltre tale termine; una quota, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari, a carico del debitore, nella misura fissata con il dm 21 novembre 2000; una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione. Si prevedeva inoltre una quota a carico dell'ente in caso di emanazione di un provvedimento di sgravio.

Lo stesso meccanismo si applica anche in caso di accertamento esecutivo emesso ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della legge 160/2019, posto che la lettera i) del medesimo comma stabilisce che all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore (in tal caso senza la quota del 3 per cento in carico all'ente), e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (sopra descritte).

Nella nuova disciplina, il comma 15 dell'articolo 1 della legge 234/2021 ha riscritto l'articolo 17 e ha stabilito che l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione a valere



sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato. È stato realizzato così l'obiettivo, indicato anche dalla Corte costituzionale, di porre a carico dell'intera collettività parte dei costi di riscossione dei debitori rispetto allo storico meccanismo della misura percentuale a carico del debitore. Il nuovo comma 3 dell'articolo 17 ha riordinato inoltre le altre modalità di remunerazione individuando quattro quote:

- una quota, a carico del debitore, denominata spese esecutive, nella misura fissata con nuovo decreto e che continua a essere quello precedente (Dm 21 novembre 2000) nelle more del nuovo intervento;
- una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto sopra citato;
- una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, quindi a carico dei Comuni, trattenuta all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di questi enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento di sgravio;
- una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono degli agenti della riscossione. Questa quota che quindi colpisce soprattutto i Comuni, può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto. Il comma 16 dell'articolo in esame ha specificato che le disposizioni dei commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Il comma 17 ha chiarito che per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi misura e ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge in esame, pertanto, l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione e limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.

### Le conseguenze sugli accertamenti esecutivi

Cosa accade dunque agli accertamenti, anche esecutivi, affidati in carico dal 1 gennaio 2022?

La completa sostituzione dell'articolo 17 con la nuova formula comporta che in caso di riscossione coattiva affidata ad Ader non trova applicazione l'onere del tre o sei per cento a carico del debitore. Le indicazioni da riportare negli accertamenti esecutivi dovranno essere adeguate rispetto alle attuali



(peggiorative per il debitore) mentre l'ente locale dovrà stanziare la spesa a proprio carico dell'1 per cento.

Resta invece interamente operante l'alternativo meccanismo del comma 803 dell'articolo 1 della legge 160/2019 in caso di riscossione diretta o affidata a concessionario iscritto all'albo, che prevede l'applicazione dell'onere pari al tre per cento, fino a un massimo di trecento euro, e del 6 per cento fino a un massimo di seicento euro, se il pagamento avviene dopo 60 giorni dall'esecutività. Infatti, nell'assetto della legge 160/2019 si assiste a una disciplina diversa sugli oneri solamente quando si ricorre all'Agente nazionale della riscossione che rinvia appunto all'articolo 17 in commento. D'altra parte è la stessa relazione del Mef sui criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi a indicare che per la riscossione locale vale un discorso diverso, poiché gli enti territoriali possono, in alternativa, affidare l'attività di riscossione a concessionari privati, in attuazione della riforma della riscossione del 2005, realizzata con decreto-legge 203/203, convertito con modificazioni dalla legge 248/2005, per i quali l'aggio, invece, continua a essere il compenso per questa attività.

Una riflessione si impone sul nuovo meccanismo che tratta in maniera diversa la riscossione coattiva nazionale rispetto all'alternativa affidata ai concessionari o al Comune in forma diretta, casi nei quali il titolo esecutivo è gravato dell'onere sopra descritto. Va considerata infatti l'opportunità di un intervento normativo che miri ad applicare gli oneri previsti dal comma 803 in tutti i casi di riscossione coattiva, indipendentemente dal soggetto agente. Per come è scritta la norma, l'applicazione generale incontra oggi solo il limite della formulazione della lettera i) che, rinviando all'articolo 17, ora completamente diverso, sembra creare un sistema alternativo al comma 803, che non troverebbe ragione di esistere in forza della medesima procedura coattiva utilizzata da tutti i soggetti agenti.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 11/01/2022 Autore: Cristina Carpenedo - Rubrica a cura di Anutel



## Ifel: novità dal decreto fiscale

<u>L'Ifel ha elaborato una nota di lettura</u> delle norme di maggiore interesse, in materia di finanza locale, contenute nel D.L. 146/2021 (c.d. decreto fiscale) convertito dalla legge 215/2021.

Fonte: Entionline del 11/01/2022



## Enti strutturalmente deficitari, asili nido esclusi dagli indicatori per i controlli sulla copertura dei servizi a domanda individuale

Gli asili nido sono esclusi dai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale. La novità interviene grazie al comma 173 dell'articolo unico della legge di bilancio 2022 (Legge 234/2021) che, modificando il secondo comma, lettera a), dell'articolo 243 del Tuel, fissa nuove regole per Comuni e Province strutturalmente deficitari. Sono tali gli enti locali che presentano valori deficitari per almeno la metà dei parametri della tabella approvata, per il triennio 2019/21, con il decreto del ministero dell'Interno 28 dicembre. La rilevazione deve essere effettuata con il rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.

Gli enti locali strutturalmente deficitari sono obbligati a coprire con i proventi tariffari e con i contributi finalizzati il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati di competenza, nella misura minima del 36 per cento. In considerazione della rilevanza sociale del servizio, i costi dei nidi venivano sino a oggi conteggiati al 50 per cento. Con la modifica in questione invece tali oneri sono esclusi totalmente. Gli enti strutturalmente deficitari sono altresì soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parie della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Inoltre il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto deve essere coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente. Il mancato rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione, o la mancata trasmissione della relativa certificazione, comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale. In caso di incapienza l'ente locale è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Infine, anche gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione e quelli che non inviano tale atto alla



banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dal termine di legge sono soggetti, in via provvisoria e sino ad avvenuto adempimento,, ai suddetti controlli centrali. Stesse limitazioni sono infine previste nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per la durata del risanamento.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 10/01/2022

Autore: Anna Guiducci



## Incognita vincoli sul fondo di solidarietà

In una fase di notevoli assegnazioni finanziarie agli enti locali, nella nuova logica introdotta anche dal Pnrr, si pone un problema di modifica della cultura organizzativa e della capacità di spesa degli enti. Il timore negli enti locali è la possibile volontà del legislatore di rendere vincolata una parte del Fondo di solidarietà.

Il dubbio nasce dall'applicazione del comma 449, lettera d-quinquies della legge 232/2016, modificata dal comma 791 della legge 178/2020, che ha trovato attuazione con il Dpcm del 1° luglio 2021 e nella legge di bilancio 2022, che legano la definitiva assegnazione dei contributi statali per alcuni servizi alla persona (servizi sociali, asili nido e trasporto disabili) al raggiungimento di obiettivi di servizio riconducibili a fabbisogni standard.

La volontà politica è di rimuovere gli squilibri territoriali nei servizi essenziali, ma forse non è stata considerata la possibilità che, introducendo l'obbligo di restituzione dei fondi assegnati nel caso in cui la performance dell'ente fosse inferiore a quella prevista all'atto dell'assegnazione, gli enti potrebbero trovarsi nella condizione di dover vincolare le relative risorse.

Di certo l'aspetto rientra nell'applicazione costituzionale dei Lep (articolo 117, comma 2, lettera m della Costituzione), che i principi contabili non hanno ancora ben regolamentato.

In attesa dei necessari aggiornamenti, si ritiene che gli enti locali possano contabilmente procedere così:

- a) accertare l'entrata del Fondo di solidarietà nell'esercizio di assegnazione inserendola tra le entrate libere in termini di competenza e di cassa;
- b) verificare il livello di servizio erogato rispetto ai fabbisogni standard e successivamente il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla norma;



c) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, valutare nel rendiconto un possibile accantonamento di spesa per le eventuali restituzioni

L'accantonamento, rispettando il principio di prudenza, eviterebbe, con l'applicazione dell'avanzo, la riduzione delle risorse disponibili sulla competenza nell'esercizio successivo.

Si potrebbe superare così il problema della gestione del vincolo di competenza, che si tradurrebbe in una perdita di autonomia di spesa.

La gestione futura sarà comunque sempre più orientata a modelli di rendicontazione che si baseranno sulla dimostrazione del raggiungimento di obiettivi di servizio come quelli indicati nella legge di bilancio 2022 in cui, oltre a citare la definizione dei Lep (prevista da anni) è indicato il raggiungimento di obiettivi come l'incremento della quota di disabili che usufruiscono del trasporto scolastico.

L'introduzione di queste norme indirizza gli enti locali a organizzare le attività in modo da verificare le proprie capacità di spesa agganciate alla rilevazione di obiettivi. Questo approccio risulterà utile sia per la gestione dei Lep finanziati dal Fondo di solidarietà sia per affrontare l'attuazione del Pnrr, che si basa su una cultura di gestione della spesa pubblica orientata al raggiungimento di obiettivi di performance con specifici milestone e target.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 10/01/2022

Autori: Daniela Ghiandoni, Elena Brunetto e Simone Simeone



## Decreto: contributo per le maggiori spese di trasporto scolastico

Nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2022 è stato pubblicato il <u>D.M. 30 novembre 2021</u>, che disciplina il trasferimento ai Comuni dei fondi 2021 per le maggiori spese per il trasporto scolastico sostenute a seguito delle misure di contenimento del Covid-19; per la scadenza e le modalità di presentazione della domanda di contributo si deve attendere l'apposito decreto ministeriale, che deve essere adottato entro quindici giorni.

Fonte: Entionline del 10/01/2022



## Gestione del Territorio



# Appalti, no della Consulta ai premi per le imprese che usano manodopera locale

«Solo allo Stato spetta la facoltà di adottare, in esito al bilanciamento tra l'interesse alla concorrenza e altri interessi pubblici e nell'ambito di una disciplina uniforme per l'intero territorio nazionale, eccezionali restrizioni al libero accesso degli operatori economici al mercato, che, ove disposte da differenti normative regionali, sarebbero suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali». Con questa motivazione (che ricalca una analoga pronuncia del 2009) la Corte Costituzionale ha cassato la norma regionale del Piemonte (n.15/2020, articolo 75) che introduceva nella valutazione delle offerte per gli appalti pubblici un criterio premiale per le imprese che utilizzassero in misura prevalente manodopera locale. La pronuncia n.4/2022 è stata pubblicata oggi sul sito.

La norma regionale è nata con il chiaro scopo di sostenere l'economia del territorio nell'emergenza della pandemia. La Regione ha previsto la vigenza di questa misura al solo periodo di emergenza dichiarato dal governo, subordinando la norma - ma in modo formale e generico - al «rispetto delle disposizioni dell'Unione europea». La norma, oltre a confliggere con il codice appalti (articolo 30), è stata dichiara illegittima ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione perché - appunto - rappresenta una «indebita ingerenza» del legislatore regionale «nell'ambito riservato alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza».

L'esigenza di sostenere l'economia del territorio in una circostanza straordinaria come quella della pandemia è correttamente inquadrata dalla Corte nel «più ampio tema dell'uso "strategico" dei contratti pubblici per la realizzazione di obiettivi sociali, oltre che di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile, ulteriori rispetto alle finalità proprie dei contratti stessi». Esigenze che, ricorda la Corte, «sono state effettivamente considerate dal legislatore statale, in attuazione di scopi enunciati dalle stesse direttive europee in materia di appalti». Il punto è che questa azione spetta unicamente ed esclusivamente al legislatore statale.



Respinto anche l'argomento secondo cui la norma regionale attuerebbe uno dei principi contenuti nella legge delega sugli appalti (n.11/2016), e cioè quello che si legge all'articolo 1, comma 1, lettera ddd) sulla «valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, promozione della continuità dei livelli occupazionali, semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea».

Dalla lettura della pronuncia della Corte costituzionale si ricava che, di fatto, la legge regionale non avrebbe prodotto effetti. Prima di tutto perché la norma dichiarata illegittima - stando ai controlli a campione effettuati dalla stessa amministrazione sulle gare aggiudicate nel periodo di vigenza - non sarebbe mai stata applicata. E in secondo luogo perché, una volta scaduto il termine fissato inizialmente dal governo per la fine dell'emergenza sanitaria (31 dicembre 2020), la regione non ha "novellato" la norma, adeguandola alle successive proroghe decise dal governo.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/01/2022

Autore: Massimo Frontera



# Piccoli comuni, due nuovi bandi-tipo Anac per i concorsi di progettazione e di idee legati al Pnrr

Due nuovi bandi tipo in arrivo da Anac. Dopo il modello standard per le gare telematiche di servizi e forniture, arrivano nuovi documenti di riferimento che gli enti locali potranno utilizzare come guida per i concorsi di progettazione e di idee delle opere finanziate con i fondi del Pnrr. Strumenti utili soprattutto per i comuni di dimensione più piccola.

Gli enti beneficiari, secondo l'indicazione dei decreti legge governativi, sono localizzati nel Mezzogiorno e nelle isole, nelle regioni Umbria e Marche, e nei comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne. I nuovi bandi tipo riguardano i concorsi progettazione in due gradi per la realizzazione degli investimenti del Pnrr e i concorsi di idee relativi ai servizi sociali.

#### **Destinatari**

Gli schemi di bando tipo per i concorsi di progettazione e idee, accompagnati da altrettante note illustrative, sono disponibili anche sul <u>sito dell'Agenzia per la coesione territoriale</u>. Si tratta di un contributo tecnico pensato da Anac per gli uffici dei piccoli Comuni, in vista della ripartizione delle risorse. Al fondo accedono comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti, ma anche le città metropolitane e le Province comprese nelle aree indicate dal Fondo.

#### Gli obiettivi

Le proposte progettuali devono essere utili a realizzare uno di questi obiettivi: transizione verde dell'economia locale; trasformazione digitale dei servizi; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; sviluppo armonico del territorio anche dal punto di vista infrastrutturale, sviluppo turistico, ricerca e innovazione sociale, cura della salute, miglioramento dei servizi per l'infanzia. «I progetti - ricordano all'Autorità - devono privilegiare la vocazione dei territori, ed essere agevolmente e celermente realizzabili».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/01/2022

Autore: Mauro Salerno



## Rettifica, non chiarimento in caso di errore nel bando

Per il Consiglio di Stato, è illegittima la rettifica di un errore materiale del bando di gara apportata attraverso i chiarimenti resi dalla stazione appaltante su richiesta degli aspiranti partecipanti alla gara.

Nel caso di specie, una stazione appaltante aveva apportato correzioni al disciplinare di gara per l'affidamento di una concessione di servizi di ristorazione in cui originariamente erano previsti quattro criteri di valutazione con i relativi punteggi. Successivamente, attraverso i chiarimenti resi agli operatori economici interessati alla procedura, la stazione appaltante aveva espunto uno dei quattro criteri, riducendo a 3 i parametri di valutazione e rimodulando i punteggi ad essi assegnati.

Sia in I grado che in appello, i giudici amministrativi hanno dichiarato non corretto l'operato della SA.

Nella sentenza n. 64 del 7 gennaio 2022, il Consiglio di Stato - Sezione III ha affermato che i chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso di una gara d'appalto non hanno alcun contenuto provvedimentale, non potendo costituire integrazione o rettifica della lex specialis di gara.

I chiarimenti della stazione appaltante sono ammissibili nei limiti in cui contribuiscono, con un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato. Viceversa non lo sono quando, proprio mediante l'attività interpretativa, si giunge ad attribuire ad una disposizione della lex specialis, un significato ed una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso.

In ogni caso, ricordano i giudici, "l'errore materiale o l'omissione commessa nella lex specialis richiede una apposita rettifica del bando e del disciplinare da parte della stazione appaltante fatta con le stesse forme di detti atti e non già con un semplice chiarimento del responsabile unico del procedimento".

Fonte: Italia Oggi n. 11 del 14/01/2022 pag. 30

Autore: Andrea Mascolini



## Arriva l'anagrafe degli abusi edilizi

Nella lotta al sommerso e agli illeciti sul mattone entra in gioco anche il ministero delle Infrastrutture. Ci sono voluti cinque anni prima che riuscisse a definire le regole per la creazione di una banca dati nazionale degli abusi edilizi (Bdnae). Un'anagrafe a tutti gli effetti alimentata dagli enti, dalle amministrazioni e da tutti quegli organi che oggi in Italia si occupano di abusivismo edilizio. L'obiettivo è quello di condividere le informazioni, metterle a sistema e scommettere sulla digitalizzazione per rilanciare il contrasto agli illeciti in edilizia. Non solo. Come prevedeva la legge di stabilità per il 2018 (legge n. 205 del 2017) le informazioni raccolte nella nuova banca dati consentiranno di attivare in favore dei comuni il cosiddetto "Fondo demolizioni", previsto sempre dalla legge del 2017 ma rimasto in attesa di attuazione.

Lo schema di decreto messo a punto dal ministro Enrico Giovannini a fine anno è arrivato sul tavolo della conferenza unificata proprio in virtù del fatto che per il funzionamento della nuova anagrafe degli illeciti edilizi è richiesta una forte cooperazione delle amministrazioni centrali interessate nonché delle Regioni e dei Comuni. Ci vorrà però ancora qualche giorno per trovare l'intesa visto che ieri la Regione Liguria ha chiesto un ulteriori approfondimento tecnico. Lo schema è comunque pronto. Come si legge nei suoi 8 articoli, per l'avvio della banca dati nazionale saranno inserite tutte le informazioni sugli immobili e le opere realizzate abusivamente e oggetto delle segnalazioni previste dal testo unico sull'edilizia. Si tratta, in particolare, dei dati raccolti e pubblicati mensilmente con l'affissione nell'albo comunale dei beni realizzati in assenza di qualsiasi autorizzazione a costruire e oggetto dei rapporti degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.

Nella banca dati finiranno anche le ordinanze di sospensione. Trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore del nuovo decreto Giovannini, le varie amministrazioni coinvolte (dall'Interno alla Giustizia, dalla Transizione ecologica alla Cultura, dalle Entrate alle Regioni e all'Anci) saranno chiamate a collaborare per strutturare le informazioni e renderle accessibili a tutti gli enti che si occupano di abusi. Anche in questo caso il nuovo decreto si muove già nel solco tracciato dal Parlamento con l'approvazione da parte della commissione di vigilanza



sull'Anagrafe tributaria (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) delle linee guida sull'interoperabilità delle banche dati. Per la condivisione delle informazioni, che sarà regolata da convenzioni, saranno comunque necessari non meno di 12 mesi dall'entrata in vigore delle convenzioni stesse.

Una volta avviata, la nuova Anagrafe sarà utilizzata per censire e mappare l'Italia degli abusi e gestire così la «sicurezza e la riqualificazione del territorio». Le informazioni della banca dati nazionale potranno essere utilizzate dalle altre amministrazioni anche per contrastare il sommerso. Si pensi alle Entrate che potrebbero recuperare indicazioni utili da poter incrociare con le visure aeree per individuare le cosiddette "case fantasma" o, viceversa, far confluire nella banca dati degli abusi le rilevazioni effettuate per portare a tassazione immobili sconosciuti a Comuni e Fisco. Inoltre, come accennato in precedenza, il dettaglio dei dati potrà agevolare la programmazione e il monitoraggio degli interventi di demolizione delle opere abusive da parte degli enti locali e la relativa gestione del Fondo.

Fondo che ha una dotazione di partenza e sarà gestito all'interno di una sezione della banca dati nazionale. Secondo la legge di Stabilità del 2018, le risorse per il fondo demolizioni sono di 10 milioni complessivi ripartiti in due anni, mentre per la realizzazione dell'Anagrafe degli abusi edilizi ci saranno 500mila euro. Il decreto, infine, detta le regole anche sul trattamento e la sicurezza dei dati nel rispetto dei principi di riservatezza imposti dalla Privacy. Il titolare del trattamento delle informazioni resta sempre il ministero delle Infrastrutture. Dati e documenti resi disponibili e accessibili inseriti dalle varie amministrazioni restano nella titolarità, responsabilità e gestione di questi stessi enti che ne assicurano la storicizzazione, l'aggiornamento e la qualità.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 13/01/2022

Autore: Marco Mobili



## Lotta agli appalti irregolari, al via la piattaforma Inps

Ha l'acronimo MoCoa la nuova piattaforma di monitoraggio sulla congruità occupazionale negli appalti. Un intervento che nasce da un progetto avviato nel 2020 dall'Inps in collaborazione con Confindustria ed Enel (che ha sperimentato la procedura) per fornire uno strumento di monitoraggio in grado di tracciare l'operato delle aziende negli appalti pubblici e privati, scoraggiando pratiche sleali che, oltre a danneggiare i lavoratori coinvolti, possono dare vita a fenomeni di dumping contrattuale. Il nuovo servizio informatico è stato presentato ieri dall'Istituto e per il momento sarà utilizzato solo su base volontaria tramite accordo tra committenti, sempre più spesso chiamati a rispondere come obbligati in solido, e appaltatori.

«Il sistema MoCoa - ha chiarito l'Inps - attraverso un'attività di data mining e data crossing tra i dati dell'appalto definiti dal committente e quelli dichiarati nei flussi Uniemens dagli appaltatori e subappaltatori intende rilevare tempestivamente eventuali comportamenti non corretti, con la possibilità di mettere in atto azioni correttive. Gli attori, quindi, potranno operare correttamente emarginando le aziende non in linea con la normativa lavoristica e previdenziale». La procedura, che si presenta piuttosto semplice, va avviata dal committente, a cui spetta la registrazione dell'appalto nel MoCoa e l'inserimento di una serie di dati fra cui la durata e la tipologia dell'appalto, la sua ubicazione a livello territoriale, multiterritoriale o nazionale, il suo valore economico e i nomi delle aziende appaltatrici e subappaltatrici interessate.

A quel punto il sistema genera in automatico un codice identificativo appalto (Cia) e lo invia tramite pec agli appaltatori/subappaltatori. Questi ultimi a loro volta accedono all'applicativo e tramite lo stesso codice registrano i lavoratori allocati sullo specifico appalto indicando anche la percentuale di allocazione mensile degli stessi. Da quel momento in poi - è stato spiegato durante l'incontro - l'attività di monitoraggio viene effettuata dal sistema in modo automatico, analizzando e confrontando i dati dell'appalto registrati in MoCoa con quelli presenti nel flusso UniEmens e generando, riportandone gli esiti, il Documento di congruità occupazionale appalti (Docoa).



«Oggi - ha chiarito la direttrice generale dell'Inps, Gabriella Di Michele - nel sistema degli appalti si parla di solidarietà tra committente, appaltatori e subappaltatori, e più in generale della regolarità del comportamento aziendale. Dall'utilizzo di questa procedura possono discendere diversi interventi migliorativi in termini di sicurezza sul lavoro, di lotta al lavoro nero, trasparenza degli appalti e tutela dei lavoratori. Ogni stazione appaltante se vuole avere la certezza di non rispondere in solidarietà dovrà utilizzare questa procedura per consentire il controllo dei suoi appaltatori». Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, da parte sua, ha annunciato che l'Istituto intende «spingere sulla buona pratica di un codice unico degli appalti, che possa rintracciare le retribuzioni, il fatturato, il volume d'affari anche nei subappalti, ceduti dai diversi committenti della filiera».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 13/01/2022

Autore: Mauro Pizzin



## Bando-tipo, al Rup il compito di adottare i provvedimenti di esclusione

Con il <u>nuovo bando tipo</u>, l'Anac prende definitivamente posizione sulle prerogative/obblighi del Rup, in particolare, in tema di adozione del provvedimento di esclusione.

In questa scelta, a differenza di quanto previsto dall'oramai superato – per effetto di questo nuovo bando tipo – il bando n. 1/2017 - l'autorità anticorruzione sembra distanziarsi anche dalla possibilità, prospettata in giurisprudenza e dal Mims (parere n. 435/2019), che sia la stazione appaltante a valutare le prerogative a valenza esterna.

Aspetto tra i più delicati, in particolare, in relazione a quelle procedure d'appalto in cui i Rup non abbia le funzioni dirigenziali e quindi, a stretto diritto, non può adottare, in generale, il provvedimento a valenza esterna in base all' articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 241/1990.

#### Il nuovo bando

Il nuovo bando si impone alle stazioni appaltanti nelle clausole che non prevedano alcuna opzione. É il caso, in particolare, delle questioni afferenti i compiti, e le prerogative conseguenti, del responsabile unico del procedimento. In relazione, più nel dettaglio, all'esame/verifica formale sulla documentazione amministrativa (posta al punto 20 del bando) così come in passato, si prevede che nella prima seduta la stazione appaltante possa decidere chi sia tenuto a svolgere detta verifica.

In quest'ambito, almeno nel periodo transitorio può valutare di assegnare questo compito anche alla commissione di gara e, tradizionalmente, allo stesso Rup, a un seggio di gara se costituito o, eventualmente, all'ufficio appositamente predisposto nell'ambito dell'organico della stazione appaltante. Come già previsto, la verifica si sostanzia:

- nel controllo circa la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- nella verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- nella redazione di apposito verbale.



É nella fase successiva che si segna la profonda differenza rispetto al pregresso bando tipo risalente al 2017.

Nel precedente documento, infatti, si consentiva la successiva azione non solo del Rup ma, alternativamente (e quindi a scelta della stazione appaltante) del seggio di gara o dell'ufficio appositamente costituito anche per l'attivazione del soccorso istruttorio e l'adozione dell'eventuale provvedimento di esclusione.

Il nuovo bando tipo, invece, non riporta più questo generico riferimento individuando, invece, il Rup come soggetto che si occupa immediatamente di:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Stesso potere di esclusione viene confermato, ma in questo caso in coerenza con quanto già prevedeva il vecchio bando, in tema di verifica della potenziale anomalia dell'offerta.

#### Considerazioni

La scelta declinata nel nuovo bando tipo, sicuramente, consente di chiarire l'annosa questione sulle prerogative del Rup ma si discosta, però, dalle più recenti considerazioni della giurisprudenza e dei pareri dello stesso Mims che tendono, piuttosto, a valorizzare il dato della cosiddetta competenza residuale del Rup. In sostanza, in base all'articolo 31 del Codice dei contratti, il Rup sarebbe competente ad adottare qualunque atto/provvedimento solamente se - nel caso in cui non vi sia una specifica prescrizione di legge - la legge di gara non lo attribuisca ad altri soggetti. Ad esempio, in questa lettura, nel caso in cui il Rup non coincida con il dirigente/responsabile del servizio e quindi non abbia le prerogativa a «valenza esterna», la stazione appaltante ben potrebbe chiarire che i provvedimenti di esclusione – stante anche l'indubitabile delicato impatto -, potrebbe essere adottati direttamente dal dirigente/responsabile del servizio (ovviamente la proposta di esclusione verrebbe redatta comunque dal Rup). Allo stesso modo, detta possibilità risulta valorizzata anche in certa legislazione regionale. La scelta, ad esempio, di rispettare il dettato dell'articolo 6 della legge 241/90, viene ribadita nella legge regionale sugli appalti 8/2018 della regione Sardegna. L'articolo 35, infatti, al comma 7 prevede che se il Rup (definito responsabile di progetto) se «non riveste la qualifica dirigenziale, propone l'adozione dei provvedimenti amministrativi al dirigente della unità



organizzativa competente». Viene esaltata, pertanto, la funzione istruttoria del Rup che non abbia le prerogative dirigenziali. Si tratterebbe, quindi, di comprendere se il nuovo bando tipo, anche in relazione a detta disciplina – di un frangente delicatissimo della fase pubblicistica per l'assegnazione dell'appalto - possa consentire un qualche adattamento alle stazioni appaltanti che intendano operare secondo un modulo organizzativo diverso (maggiormente aderente alla legge 241/1990).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 13/01/2022

Autore: Stefano Usai



# Dalla revisione prezzi alla qualificazione estesa ai servizi: la carica dei 370 emendamenti alla delega appalti

Riparte al Senato dopo la pausa di un mese e mezzo legata alla sessione di Bilancio l'esame della <u>legge delega per la riforma del codice degli appalti</u> varato nel 2016. Si tratta di una delle riforme chiave previste dal Pnrr, anche se al momento è superata nei fatti dal monte di deroghe e scorciatoie normative varate da Governo proprio per accelerare gli investimenti finanziati con il piano europeo.

Nella prima riunione dell'anno della commissione Lavori pubblici di Palazzo Madama sono stati presentati gli emendamenti che saranno illustrati nella seduta della prossima settimana. In ballo ci sono oltre 370 proposte di correzione. Quelle condivise da una larga fetta dei partiti di maggioranza danno il senso della direzione che prenderà il testo e delle questioni più urgenti da affrontare.

## Regolamenti attuativi separati per lavori e servizi/forniture

Uno dei punti chiave riguarda il ritorno a un regolamento attuativo vincolante sui principi dettati dal codice al posto della soft law dell'Anticorruzione. Su questo punto già all'epoca della ministra Paola De Micheli al vertice di porta Pia è stata messa a punto una bozza di provvedimento poi rimasta nel cassetto. Ora se ne torna a parlare con la legge delega. La novità è contenuta in un emendamento fotocopia presentato da Pd, Iv, Forza Italia, Fratelli d'Italia e esponenti del gruppo misto che punta all'approvazione di regolamenti attuativi separati per gli appalti di lavori e quelli di servizi e forniture. Proposte di correzione simili nella sostanza arrivano anche da Movimento Cinque Stelle e Lega.

#### Revisione prezzi e adeguamento prezzari

Un capitolo molto legato all'attualità dominata dalle notizie su caro-materiali e esplosione dei costi energetici è quello che riguarda gli emendamenti mirati a alleggerire il costo sopportato dalle imprese. Un emendamento firmato da Pd, Iv, Forza Italia e Misto punta innanzitutto a rendere più stringente l'obbligo di adeguamento dei prezzari regionali introducendo anche un'ipotesi di danno erariale per chi sfora i termini (primi due mesi dell'anno). L'emendamento



stabilisce anche l'obbligo di utilizzo di prezzari aggiornati per stabilire l'importo «a pena di invalidità della procedura ad evidenza pubblica». Altra correzione di rilievo (Forza Italia, Pd, Misto) punta a introdurre la «previsione, nei settori ordinari e nei settori speciali, dell'obbligo di introdurre un meccanismo di revisione dei prezzi idoneo a garantire la sostenibilità dei contratti durante tutta la fase di esecuzione».

#### Qualificazione anche con i subappalti ed estesa ai servizi

Un altro pacchetto di emendamenti condiviso da più forze della maggioranza riguarda la qualificazione delle imprese. Al centro di una richiesta generale di rivedere e semplificare il meccanismo di accesso agli appalti, una prima novità (firmata praticamente da tutte le forze politiche) è relativa ai costruttori che potrebbero tornare a qualificarsi anche con «lavori eseguiti in via indiretta», dunque anche attraverso i subappalti. Un'altra mira a estendere il meccanismo di qualificazione anche alle imprese che operano nel settore dei servizi. La novità si applicherebbe agli appalti superiori a 40mila euro e viene incontro a una richiesta avanzata da molti anni dal Società di attestazione (Soa).

#### Accordi quadro, varianti, esecuzione del contratto

Un corposo capitolo di correzioni riguarda l'esecuzione dl contratto. Qui le modifiche condivise da ampie porzioni della maggioranza riguardano la necessità di rivedere la disciplina delle varianti (per sostituire quella molto complicata e di difficile interpretazione prevista dall'attuale codice) e più nel complesso di rivedere l'intero capitolo dedicato all'esecuzione del contratto «suddivisa per singole fasi di realizzazione del contratto, e improntata alle norme di cui al codice civile». Una citazione meritano anche le correzioni mirate a rivedere la disciplina degli accordi quadro «al fine di garantire un maggior equilibrio nei rapporti tra il committente e l'aggiudicatario, prevedendo, tra l'altro, un importo minimo di appalto immediatamente cantierabile», all'interno di un range di percentuali variabili, a secondo degli emendamenti. Diverse richieste di modifiche presentate dai partiti di maggioranza si concentrano poi sulla messa a regime del Collegio consultivo tecnico per risolvere le dispute in cantiere.

#### Crisi di impresa e pagamenti

Altre proposte condivise riguardano una disciplina più stringente per i pagamenti alle imprese, tale da arrivare sempre al pagamento entro 30 giorni



con Sal più ravvicinati e contenuti entro 60 giorni. Altri emendamenti si concentrano sulla partecipazione alle gare delle imprese in crisi stabilendo che in caso di concordati l'accesso al mercato degli appalti possa essere consentito solo a chi abbia presentato un «piano che preveda il soddisfacimento di ciascun creditore chirografario nella misura minima del 50 per cento» (Pd, Forza Italia, Iv, Misto).

#### Facilitazioni per le Pmi

Tante anche le proposte mirate a semplificare l'accesso agli appalti delle Pmi con paletti all'eccessivo accorpamento delle stazioni appaltanti e dell'accentramento dei lotti, e alla loro suddivisione «in lotti adeguati a garantire l'effettiva partecipazione da parte delle micro e piccole imprese e la tutela delle imprese del territorio di riferimento».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 12/01/2022

Autore: Mauro Salerno



## Bando-tipo, dall'importo di gara all'aggiudicazione: tutte le indicazioni Anac alle Pa

Il Bando tipo 1/2021 contiene alcune indicazioni relativamente all'utilizzo di determinati istituti, che appaiono di interesse anche perché fanno il punto sugli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

#### L'importo a base di gara

In relazione a servizi e forniture per i quali l'Anac ha elaborato i prezzi di riferimento (ai sensi dell'articolo 9, comma 7 del DI 66/2014) viene richiamato l'obbligo per le stazioni appaltanti di tenere conto di tali prezzi ai fini della definizione dell'importo a base di gara. Gli stessi prezzi costituiscono il valore massimo di aggiudicazione, da rispettare anche per l'ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Si tratta peraltro di un limite prescrittivo di notevole rilievo, posto che l'eventuale violazione dello stesso comporta la nullità del contratto stipulato. La durata dell'appalto e la possibilità di opzioni e rinnovi.

Alcune interessanti indicazioni vengono fornite in relazione all'inserimento nel disciplinare di gara di clausole che possono modificare la durata originaria del contratto o consentire modifiche dello stesso. In primo luogo può essere prevista la possibilità di rinnovo, alle medesime condizioni, per un periodo predeterminato, con definizione del relativo importo. Il rinnovo, anche qualora sia previsto, resta una facoltà della stazione appaltante, il cui esercizio deve essere comunicato all'appaltatore con un congruo termine di preavviso, anch'esso da indicare nel disciplinare di gara. Sempre in via facoltativa è prevista la possibilità di inserire nel disciplinare l'affidamento di servizi analoghi, entro il triennio successivo alla stipula del contratto originario. Viene ricordato che la nozione di servizi analoghi non si identifica in termini di servizi identici, essendo sufficiente che il servizio aggiuntivo rientri nel medesimo settore imprenditoriale o professionale di quello oggetto dell'affidamento originario. È inoltre necessario che i servizi analoghi vengano affidati quando il contratto originario non sia ancora scaduto.



Ulteriore facoltà riconosciuta alle stazioni appaltanti, da esercitare sempre in sede di redazione del disciplinare di gara, è quella di prevedere la possibilità di modifiche al contratto stipulato, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Dlgs 50/2016. Tra queste assume particolare rilievo la clausola che introduce la revisione prezzi, per la quale vi è peraltro l'onere di fissare il parametro da utilizzare per definire il compenso revisionale. Viene anche prevista la possibilità che il disciplinare contempli la così detta proroga tecnica, cioè la proroga del contratto necessaria per consentire il completamento della procedura di gara finalizzata a perfezionare il nuovo affidamento. Va infatti ricordato che la specifica norma del Dlgs 50 che consente la proroga tecnica (articolo 106, comma 11) prevede che tale possibilità debba essere preventivamente indicata nel disciplinare di gara.

#### L'avvalimento

In relazione a tale istituto non vi sono indicazioni innovative, quanto piuttosto un'utile richiamo ai principi giurisprudenziali che si sono consolidati nel tempo. Con riferimento all'avvalimento della certificazione di qualità, viene ribadito che si deve ritenere ammissibile a condizione che l'impresa ausiliaria metta a disposizione dell'impresa principale l'intera organizzazione aziendale che ha consentito di ottenere tale certificazione.

Un aspetto di rilievo riguarda l'ipotesi in cui l'impresa ausiliaria, a seguito delle relative verifiche, risulti non in possesso dei requisiti precedentemente dichiarati. Per questa ipotesi la norma primaria (articolo 89, comma 1) prevedeva l'esclusione del concorrente e l'escussione della garanzia provvisoria. L'indicazione operata dal Bando tipo è diversa. Infatti, tenuto conto della pronuncia sul punto del giudice comunitario e in coerenza con la stessa, viene previsto – attraverso la disapplicazione della norma richiamata - che nel caso l'impresa ausiliaria non risulti in possesso dei requisiti autodichiarati, l'impresa principale, al fine di evitare l'esclusione, deve provvedere alla sua sostituzione.

Altre importanti indicazioni vengono fornite in relazione al ricorso al soccorso istruttorio. Quest'ultimo può essere utilizzato per supplire alla mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria e del contratto di avvalimento, ma solo a condizione che i relativi documenti siano preesistenti e abbiano quindi data certa e anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Infatti, qualora tale condizione non sussista, ci troveremmo di fonte a una integrazione postuma della volontà espressa dal concorrente in sede di offerta



in quanto volta a consentire il ricorso all'avvalimento in un momento successivo, come tale da ritenere illegittima.

Infine, non è sanabile – e comporta quindi l'esclusione del concorrente dalla gara – la mancata specificazione delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria, trattandosi di un'ipotesi di nullità del contratto di avvalimento.

### Subappalto

Sotto questo profilo il Bando tipo tiene conto delle previsioni innovative recentemente introdotte dal legislatore con il DI 77/2021. L'unico aspetto che va segnalato è quello relativo all'ipotesi – prevista dalla norma - in cui la stazione appaltante opti per l'indicazione nel disciplinare di gara delle prestazioni la cui esecuzione viene obbligatoriamente richiesta all'affidatario, e che quindi non possono formare oggetto di subappalto. In questa ipotesi la previsione del Bando tipo consente che tale indicazione contenga anche una misura percentuale massima di tali prestazioni, nonostante la norma non faccia riferimento a tale possibilità.

#### L'inversione procedimentale

La così detta inversione procedimentale consiste nella posticipazione dell'attività di verifica della documentazione amministrativa a un momento successivo al completamento dell'esame e della valutazione delle offerte. L'intento semplificatorio è evidente, in quanto la richiamata attività di verifica viene limitata – almeno in prima istanza – al solo soggetto aggiudicatario, senza estenderla preventivamente a tutti i concorrenti. L'istituto era originariamente previsto per i soli affidamenti operati nell'ambito dei settori speciali. Successivamente la sua applicabilità è stata estesa anche ai settori ordinari fino a tutto il 2023.

Si tratta comunque di una mera possibilità – limitata peraltro solo alle procedure aperte - e non di un obbligo. La scelta se ricorrervi o se seguire l'iter ordinario è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante. Al riguardo, viene precisato che nel compierla l'ente appaltante deve operare un delicato bilanciamento tra le esigenze di semplificazione e quelle di tutela della concorrenza e di trasparenza delle procedure, che rischiano di essere parzialmente sacrificate dall'utilizzo dell'inversione procedimentale. L'assunto alla base di questa affermazione sembra quindi essere quello che posticipare



l'attività di verifica documentale e soprattutto non compierla nei confronti della totalità dei concorrenti affievolisca le garanzie procedimentali. Assunto che in realtà non appare sufficientemente argomentato, tenuto conto che restano in ogni caso ferme le condizioni indicate dalla norma che originariamente ha previsto l'inversione procedimentale, e cioè che l'aggiudicazione non avvenga a favore di chi sia soggetto a una causa di esclusione o non sia in possesso dei requisiti richiesti. In ogni caso le stazioni appaltanti, qualora intendano far ricorso all'inversione procedimentale, devono darne evidenza preventiva nel disciplinare di gara, dove devono anche specificare nel dettaglio come si articolerà la sequenza procedimentale.

Sotto quest'ultimo profilo, nel silenzio della norma, il Bando tipo prefigura due possibilità. La verifica documentale può infatti essere posticipata alla conclusione dell'attività di analisi delle offerte, ma prima della verifica di anomalia delle stesse (se ne ricorrano i presupposti); ovvero può costituire l'ultimo passaggio della sequenza procedimentale, e quindi essere attivata anche dopo la conclusione della verifica di anomalia. È infine contemplata la possibilità, anche questa da declinare nel disciplinare di gara, di sottoporre a verifica della documentazione amministrativa non solo il concorrente risultato primo in graduatoria, ma contemporaneamente anche il secondo, così da accelerare i tempi di aggiudicazione nel caso la verifica in ordine al primo soggetto dia esito negativo.

#### Aggiudicazione e stipula del contratto

Il Bando tipo chiarisce che la proposta di aggiudicazione viene formulata dalla commissione giudicatrice e inviata al Rup. L'aggiudicazione viene poi formalizzata dall'organo competente in base all'ordinamento della singola stazione appaltante. Il Bando tipo ricorda i termini previsti dalle norme: un termine massimo di trenta giorni per procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione e un ulteriore termine massimo di sessanta giorni per la stipula del contratto, decorrenti dall'avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario.

Sotto quest'ultimo profilo, viene evidenziato che il mancato rispetto del termine per la stipula ha effetti sotto un duplice profilo: da un lato impone il ricorso a un onere motivazionale particolarmente stringente; dall'altro rappresenta un indice ai fini della possibile configurabilità di una responsabilità erariale del dirigente preposto.



#### La clausola sociale

Il Bando tipo riprende gli orientamenti consolidati in materia di clausola sociale. Viene infatti ribadito da un lato che l'aggiudicatario dell'appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'appaltatore uscente. Dall'altro che questo obbligo va armonizzato con l'organizzazione dell'impresa dell'aggiudicatario, le condizioni dell'appalto, il contesto sociale e di mercato. In sostanza, una clausola sociale ad applicazione flessibile, che tende a rendere compatibile la protezione del posto di lavoro con l'autonomia organizzativa propria dell'impresa aggiudicataria.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 12/01/2022

Autore: Roberto Mangani



### Una nuova anagrafe immobiliare per avviare la riforma del Catasto

Una banca dati integrata tra informazioni catastali e quelle delle proprietà immobiliari per attuare la nuova Anagrafe immobiliare. Una serie di informazioni che consenta a tutte le amministrazioni, anche quelle locali, di conoscere i dati di natura urbanistica e quelli dei soggetti residenti e titolari di diritti reali. A leggerla così la proposta avanzata al Senato dalla bicamerale sulla vigilanza dell'Anagrafe tributaria la nuova banca dati da attuare sembra porre le basi per la nuova riforma del catasto proposta dal Governo nella legge delega in discussione alla Camera. Proposta di riforma su cui però a Montecitorio si è acceso il confronto politico con la maggioranza spaccata sullo stralcio dell'articolo 6 dedicato al nuovo al catasto.

Nel documento sull'interoperabilità delle banche dati che la bicamerale approverà oggi non si parla però solo di anagrafe immobiliare integrata, per al quale si rinvia al servizio in pagina. Deputati e senatori forniscono al Governo un panorama più ampio di quello che potrebbe essere il futuro fisco digitale tra cloud nazionale e nuove banche dati. Con la possibilità di ampliare gli accessi sia ai comuni sia ad altri soggetti tra cui le compagnie di assicurazione; o ancora gestire il contenzioso fiscale e l'accesso alle sentenze (si veda il servizio in pagina), così come disciplinare gli accertamenti dell'amministrazione finanziaria.

Tra le nuove banche dati da introdurre la commissione di vigilanza propone, sul modello spagnolo, la costituzione di una base dati centralizzata con finalità antiriciclaggio nella quale far confluire i dati di tutti gli atti notarili. In sostanza una base informativa costituita da compravendite immobiliari e dalle attività contrattuali per la costituzione di società. In questo modo si potrebbe evitar e la stipula di più atti notarili con professionisti diversi per realizzare operazioni di riciclaggio in quanto nessuno dei notai coinvolti può avere una visione complessiva dell'operazione messa in essere.

Tra gli interventi da realizzare in tema di accertamenti e controlli il Parlamento chiede al governo di escludere in maniera esplicita che gli atti di accertamento delle Entrate possano essere frutto esclusivo di una procedura automatizzata o comunque fondata sull'intelligenza artificiale. Intelligenza che per senatori e



deputati non va utilizzata come strumento autonomo decisorio fondato sul machine learning e quindi con l'esclusione dell'intervento umano.

Tra i nuovi soggetti che potrebbero accedere alle banche dati dello Stato merita attenzione la possibilità di concedere ai comuni l'accesso all'Archivio dei rapporti finanziari. Oggi gli enti locali per accedere devono chiedere preventivamente un parere al Garante della privacy. L'idea sarebbe quella di consentire l'utilizzo dei dati passando per le Entrate rendendo visibile il solo dato del rapporto finanziario esistente e capiente rispetto ai dati dei debitori. Sul fronte riscossione le società incaricate nell'incassare i tributi dovrebbero poter consultare direttamente e gratuitamente i servizi Siatel (Sistema di interscambio anagrafe tributarie enti locali) così da potere migliorare gli incassi dei crediti dei comuni.

Per far emergere le tante "polizze vita dormienti", quelle non incassate dai beneficiari e giacenti presso le imprese in attesa della prescrizione, il documento che sarà approvato oggi, chiede di consentire l'accesso all'anagrafe nazionale della popolazione residente anche gli istituti assicurativi, almeno i dati relativi all'esistenza in via dei cittadini residenti.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 12/01/2022

Autori: Marco Mobili e Giovanni Parente



### Anac: regime in deroga e verifica dell'anomalia

L'Anac ha pubblicato la Massima n. 226 del 21 dicembre 2021, in cui chiarisce che le disposizioni normative contenute nell'art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, contengono una disciplina derogatoria, temporalmente limitata e giustificata dall'esigenza di far fronte ad una congiuntura economica resa particolarmente difficile dalla pandemia da Covid-19, che come tale prevale sulla disciplina dei contratti sotto-soglia prevista dall'art. 36 del Codice appalti, con la conseguenza che le previsioni della lex specialis con essa incompatibili devono essere integrate e sostituite, anche con riguardo a quelle in tema di verifica dell'anomalia.

Fonte: Entionline del 12/01/2022



# Anche i lavori della parrocchia soggetti al codice appalti, se si usano fondi pubblici

Il codice appalti varca i confini dell'extraterritorialità vaticana. Almeno in base alla recente indicazione dell'Autorità Anticorruzione, che nel <u>parere</u> firmato dal presidente Giuseppe Busia, pubblicato oggi sul sito, risponde a un quesito posto da una non meglio specificata parrocchia della regione Sardegna. È lecito o no chiede in sostanza il parroco - appaltare i lavori di un bene riconosciuto dallo Stato italiano di interesse culturale senza applicare il codice appalti, considerando che i lavori stessi sono finanziati anche con fondi pubblici?

Nel caso specifico i lavori riguardano il restauro di un complesso ecclesiale dichiarato di interesse culturale, storico, artistico ai sensi del Codice dei beni culturali; lavori - sistemazione del sagrato, delle pertinenze e della chiesa - che appunto beneficiano di un contributo pubblico. Più esattamente, il costo complessivo dell'intervento supera il milione di euro ed è finanziato dalla regione Sardegna per oltre il 50 per cento.

Considerando il caso, l'Anac risponde che il codice va applicato integralmente, cioè non solo nell'esecuzione dei lavori ma anche di tutti i servizi tecnici connessi, a cominciare dalla progettazione. Nel caso specifico serve una gara ai sensi del codice appalti applicando le norme specifiche sui beni culturali (articoli 145-151).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 11/01/2022

Autore: Massimo Frontera



# Integrità dei dati, valutazione delle offerte, pubblicità delle sedute: le indicazioni del bando-tipo Anac sulle gare telematiche

Il Bando tipo n.1/2021 elaborato dall'Anac delinea le regole di svolgimento della gara prototipo, identificata con la procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando che tali regole possono essere utilizzate, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di adozione di procedure diverse.

Una delle caratteristiche peculiari è che le regole sono concepite con riferimento a modalità di svolgimento integralmente telematiche. Proprio in relazione a tale ultimo aspetto i profili di interesse che meritano di essere analizzati si articolano in una duplice direzione. Da un lato particolare attenzione meritano gli aspetti che puntualizzano le modalità di svolgimento della gara telematica. Dall'altro, risultano di interesse alcune indicazioni che vengono fornite in relazione a determinati istituti, utili anche perché fanno applicazione delle ultime novità normative e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.

In questa sede ci si concentrerà sul primo profilo.

#### La piattaforma telematica: i principi generali

L'utilizzo della piattaforma telematica trova fondamento nell'articolo 58 del D.lgs. 50/2016. Tale utilizzo deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti e in particolare del Regolamento Ue 910/2014 e del Dlgs. 82/2005 e relativi atti di attuazione, Dpcm 148/2021 e Linee guida dell'Agid. Significativi sono i principi che vengono richiamati per l'utilizzo della piattaforma.

In primo luogo il principio di autoresponsabilità e di diligenza professionale, che riguarda innanzi tutto i concorrenti alle gare, che sono tenuti a usare appunto una diligenza qualificata nell'assolvimento degli adempimenti correlati all'utilizzo della piattaforma. Si tratta di un principio fondamentale, la cui coerente applicazione comporta che la scarsa attitudine con gli strumenti telematici non può essere invocata dai concorrenti per giustificare eventuali errori compiuti in sede di gara telematica. Ma l'applicazione di questo principio delimita anche le rispettive responsabilità nel caso di non corretto utilizzo o di malfunzionamento della piattaforma telematica. Infatti, da un lato l'ente appaltante non risponde in alcun modo per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati e documenti



che siano dipesi da difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal concorrente, ovvero per un utilizzo della piattaforma da parte di quest'ultimo non conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara.

Al contrario, rientra nell'ambito di responsabilità della stazione appaltante il malfunzionamento della piattaforma dovuto a cause oggettive, che impediscano la corretta presentazione delle offerte. In questo caso la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per un periodo proporzionato alla sospensione, fermo restando la possibilità, in caso di estrema gravità, di proseguire la gara secondo modalità diverse. In sostanza, facendo applicazione anche degli orientamenti giurisprudenziali sul punto, il Bando tipo prevede che il malfunzionamento della piattaforma di cui non si possa provare la causa grava sulla stazione appaltante, che nel momento in cui ha adottato questa modalità di svolgimento della gara ne ha assunto anche i rischi connessi. All'opposto, il mancato o tardivo invio della domanda di partecipazione o di presentazione dell'offerta dovuto a difficoltà di connessione e trasmissione dei dati o a lentezza del collegamento internet propri del concorrente rimangano in capo a quest'ultimo.

Oltre ai principi di autoresponsabilità e diligenza professionale vi sono poi altri principi di carattere più operativo che devono essere rispettati: parità di trattamento tra gli operari economici, trasparenza e tracciabilità delle operazioni, standardizzazione dei contenuti, comportamento secondo buona fede e correttezza, segretezza delle offerte e loro immodificabilità, gratuità.

Sotto quest'ultimo profilo, è stabilito che nessun corrispettivo sia dovuto dal concorrente per l'utilizzo della piattaforma telematica, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 41, comma 2 – bis del Dlgs. 50. Resta naturalmente a carico di quest'ultimo la predisposizione di tutta la strumentazione tecnica e informatica richiesta dal disciplinare di gara per la partecipazione alla procedura.

#### L'integrità dei dati

Di fondamentale importanza ai fini di garantire l'efficace funzionamento della piattaforma informatica è la previsione che impone che sia assicurata l'integrità



dei dati, la sicurezza delle offerte e delle domande di partecipazione. A tal fine è precisato che la piattaforma deve essere realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscano di operare variazioni su documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute. Si tratta di un passaggio fondamentale, il cui corretto assolvimento è alla base dell'affermazione che si trova ripetuta anche in giurisprudenza, secondo cui le gare telematiche sono idonee ad assicurare un livello di trasparenza anche maggiore delle gare svolte secondo la tradizionale modalità cartacea, proprio in virtù della intangibilità dei dati che vengono inseriti a sistema, che non sono suscettibili di essere modificati o manomessi.

#### La presentazione e la valutazione delle offerte

Un elemento centrale è costituito dalle prescrizioni che vengono fornite in merito alle modalità di presentazione delle offerte e della rimanente documentazione di gara. Tutta la documentazione deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica scelta dalla stazione appaltante. Tutti i relativi adempimenti sono evidentemente a carico dei concorrenti, che devono quindi provvedere alla trasmissione e alla relativa conferma. Al riguardo viene fornita un'importante indicazione: è opportuno che le attività di caricamento dei documenti nel sistema informatico siano realizzate con congruo anticipo, tenuto conto anche delle specifiche caratteristiche dei dispositivi informatici nella disponibilità dei concorrenti, al fine di evitare la non completa trasmissione dei documenti stessi entro il termine indicato nel disciplinare. Anche questa indicazione riprende giurisprudenziale secondo cui l'impossibilità di completare la trasmissione della documentazione di gara, sia pure iniziata per tempo, nei termini stabiliti non può essere considerata di per sé un esimente per il concorrente, che può quindi essere legittimamente escluso dalla procedura.

Altro elemento caratterizzante la gara telematica riguarda le modalità che consentono di verificare la paternità dei documenti presentati. Il Bando tipo precisa che tutti i documenti devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. A tal fine il rappresentane del concorrente deve essere dotato di un certificato di firma digitale in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agid. Infine, per prevenire possibili contenziosi è stabilito che la stazione appaltante indichi nel disciplinare di gara i



formati dei file accettati e soprattutto la dimensione massima consentita per ciascun file.

Di particolare interesse è la previsione che consente al concorrente di inserire nella piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente o anche semplicemente di ritirare l'offerta già presentata. Ciò può avvenire in qualunque momento anteriore al termine finale di presentazione delle offerte. Al momento della ricezione dell'offerta il concorrente riceve la notifica che ne attesta il corretto recepimento.

#### La pubblicità delle sedute di gara

È innanzi tutto previsto che la commissione giudicatrice, nell'attività di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, possa operare da remoto attraverso procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Quanto alla pubblicità delle sedute di gara in senso stretto, il Bando tipo prevede che la piattaforma consenta la pubblicità delle sedute preordinate all'apertura della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche e delle offerte economiche. Tale pubblicità è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto, in modo da consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le relative operazioni.

Occorre tuttavia considerare che sul tema della pubblicità delle sedute nelle gare telematiche la giurisprudenza prevalente ha assunto una posizione che sembra attenuare la rigidità del principio. È stato infatti ripetutamente affermato che è legittimo che le sedute del seggio di gara volte alla verifica della documentazione amministrativa e quelle della commissione giudicatrice finalizzate all'esame delle offerte si svolgano in seduta riservata, con accesso consentito ai soli componenti dei due collegi. Ciò in quanto la gara telematica offre una maggiore sicurezza della gara tradizionale in merito alla conservazione dell'integrità dell'offerta, garantendo l'apertura delle buste in maniera automatica alla conclusione della fase precedente nonché l'integrità delle stesse.

Inoltre, nessuno degli operatori che gestiscono la gara può accedere alla documentazione presentata dai concorrenti fino alla data e all'ora indicati per la seduta di gara. Il tutto con tracciamento di ogni passaggio e, conseguentemente, di ogni eventuale anomalia. In questo contesto il principio di pubblicità delle



sedute di gara, che rappresenta un cardine della prassi e della giurisprudenza in relazione alle gare tradizionali, deve essere rivisitato per tenere conto delle specificità delle gare telematiche. La gara telematica assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni, essendo quindi garantita la tracciabilità di tutte le fasi e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenti le offerte e l'intera documentazione di gara. Da qui la possibilità di attenuare il principio di pubblicità delle sedute di gara, proprio per tenere conto delle specificità della gara telematica.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 11/01/2022

Autore: Roberto Mangani



# Appalti, l'amministrazione che subentra a un'altra nella procedura di affidamento può rideterminare gli incentivi tecnici

Nell'ipotesi in cui si verifichi, nell'ambito della procedura di affidamento di un contratto di appalto, il subentro di una amministrazione pubblica ad altra che vi ha dato inizio, all'amministrazione subentrante nella procedura di affidamento è consentito, sulla base di adeguato corredo motivazionale a garanzia del rispetto del principio costituzionale di buon andamento, rivedere il quadro economico ai fini di rideterminare il valore della percentuale di incentivi spettante ai propri dipendenti in applicazione dell'articolo 113 del Dlgs 50/2016 e del proprio regolamento, non risultando a tal fine vincolante la quantificazione delle medesime percentuali contenuta nella determinazione a contrarre adottata da altra Amministrazione pubblica che aveva precedentemente avviato la procedura di appalto. Giunge a questa conclusione la Sezione regionale per la Sardegna della Corte dei conti con la delibera n. 1/2022.

Per il collegio un aspetto da considerare ai fini della corretta interpretazione e applicazione dell'articolo 113, e conseguentemente della definizione del quesito sottoposto, è il riferimento letterale della norma all'«amministrazione aggiudicatrice» dell'appalto. In tal senso il legislatore ha stabilito un vincolo tra la responsabilità derivante dalla gestione della procedura di selezione del contraente, connessa alla realizzazione dell'intervento e alla erogazione della spesa finale, e la potestà regolamentare esercitata in ordine alla quantificazione degli incentivi tecnici. Tale livello di responsabilità complessiva non sembra potersi riscontrare in una amministrazione pubblica che abbia avviato la procedura d'appalto nei limiti della sola adozione della determina a contrarre. Quest'ultima, infatti, è strumento che consente all'amministrazione di esternare la propria volontà di rivolgersi al mercato per l'acquisizione di beni, lavori o servizi; essa non ha tuttavia efficacia provvedimentale, risultando atto inidoneo a costituire, in capo a terzi, posizioni di interesse qualificato e, peraltro, il suo carattere endoprocedimentale non la rende suscettibile di autonoma impugnazione (Tar Campania, Sezione V, n. 5380/2018).

L'elemento della responsabilità dell'amministrazione titolare dell'appalto si coniuga con la centralità del momento programmatorio che l'attuale versione



della norma sugli incentivi tecnici ha esaltato e che ha determinato la giurisprudenza contabile più recente ad affermare «come non possa escludersi, in astratto e a priori, che degli incentivi non inizialmente previsti nel quadro economico (e quindi in fase di indizione del bando con relativa definizione dell'importo a base di gara) trovino copertura in bilancio e, quindi, parimenti la loro successiva inclusione nel nuovo quadro economico» (Sezione controllo Friuli Venezia Giulia, n. 43/2021; anche Sezione controllo Puglia, delibera n. 103/2021; Sezione controllo Emilia-Romagna, delibera n. 56/2021). Le considerazioni sopra esposte portano quindi a escludere, in assenza di una espressa base normativa, che possa configurarsi un condizionamento nella quantificazione degli incentivi tecnici sulla base di un regolamento adottato da una amministrazione pubblica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice.

Di conseguenza, la sezione per la Sardegna ritiene che all'amministrazione subentrante nella procedura di affidamento di un contratto è consentito, sulla base di adeguato corredo motivazionale a garanzia del rispetto del principio costituzionale di buon andamento, rivedere il relativo quadro economico ai fini di rideterminare il valore della percentuale di incentivi spettante ai propri dipendenti in applicazione dell'articolo 113 del Dlgs 50/2016 e del proprio regolamento, non risultando a tal fine vincolante la quantificazione delle medesime percentuali contenuta nella determinazione a contrarre adottata da altra amministrazione pubblica che aveva precedentemente avviato la procedura di appalto.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 11/01/2022

Autore: Corrado Mancini



# Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

### Lombardia: edilizia, 150mila euro per il recupero di edifici confiscati alla criminalità

La regione Lombardia ha attivato un bando per l'erogazione di contributi per il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Al bando possono partecipare gli enti locali ovvero i Comuni, le Province e le Città metropolitane, destinatari di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Le tipologie di intervento ammissibili sono: manutenzione, restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia e nuova costruzione. Il contributo viene concesso fino al 50 per cento del costo complessivo previsto per l'intervento di riutilizzo e, comunque, nel limite massimo di 150mila euro o fino al 90 per cento del costo complessivo previsto per l'intervento di riutilizzo e, comunque, nel limite massimo di 150 mila euro, per i soli Comuni con popolazione residente fino a 5mila abitanti. Il termine per la presentazione della domanda è il 31 marzo 2022. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

#### Lombardia: sanità, 1,25 milioni per progetti di ricerca medica

La Regione Lombardia, per il tramite della fondazione regionale per la ricerca biomedica, ha attivato il bando "Unmet medical needs" per la ricerca collaborativa riguardante specifiche aree tematiche: cardiologia, neurologia, tumori rari, malattie rare (non oncologiche), resistenza antimicrobica. Ogni progetto dovrà essere realizzato in Lombardia e inserirsi in un contesto di medicina personalizzata, dimostrando di avere un potenziale nel trasferire i risultati delle ricerche finanziate al sistema sanitario regionale, tenendo conto delle implicazioni etiche, sociali e sanitarie dei risultati della ricerca. Destinatari del contributo sono i partenariati composti da un minimo di 2 a un massimo di 4 soggetti a scelta tra aziende socio-sanitarie territoriali (Asst), agenzie di tutela



della salute (Ats), azienda regionale emergenza urgenza (Areu), Irccs di diritto pubblico e privato, università e organismi di ricerca, tutti con sede operativa in Lombardia. Il ruolo di ente capofila potrà essere assunto da una Asst, da una Ats o da un Irccs di diritto pubblico o privato. Il contributo massimo erogabile è di 1,25 milioni di euro per singolo progetto della durata di 36 mesi. La proposta di progetto dovrà essere presentata entro le ore 17:00 del 3 febbraio 2022. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

### Commissione europea: 8 milioni di euro per combattere il razzismo e incentivare l'inclusione

La Commissione europea nell'ambito del programma Cerv ha attivato il bando 2022 "Memoria Europea" dotato di un budget di 8 milioni di euro. Il bando, è finalizzato a sostenere le seguenti iniziative politiche dell'Ue: strategia dell'Ue per combattere l'antisemitismo e promuovere la vita ebraica, piano d'azione dell'Ue contro il razzismo, quadro strategico dell'Ue per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom. I progetti finanziabili possono riguardare una o entrambe le seguenti priorità: commemorazione, ricerca ed educazione sui crimini commessi sotto i regimi totalitari; la resistenza, la transizione democratica e il consolidamento democratico nell'Ue. Il bando è rivolto ad autorità pubbliche locali/regionali o organizzazioni non-profit, comprese le organizzazioni della società civile, le associazioni dei sopravvissuti, le organizzazioni culturali, giovanili, educative e di ricerca. Le proposte devono essere presentate entro le ore 17:00 del 24 marzo 2022. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

## Commissione europea: aperte le candidature a "Capitale europea della cultura" 2028

La Commissione Europea, tramite la direzione generale Istruzione, gioventù, sport e cultura, ha pubblicato il bando per la candidatura a Capitale europea della cultura» per l'anno 2028. Contestualmente, verrà assegnato alla città vincitrice anche il premio Melina Mercouri, pari a 1,5 milioni di euro. Le città possono coinvolgere le loro aree circostanti, ma il titolo viene assegnato esclusivamente alla città e non all'intera area. Ogni candidatura deve essere basata su un programma culturale con una forte dimensione europea che deve coprire l'anno del titolo di Capitale europea della cultura e deve essere creato specificamente per il titolo. I criteri di assegnazione per la valutazione delle domande sono suddivisi in sei categorie e la giuria sarà composta da 10 membri.



Il termine ultimo presentare le candidature è fissato all'11 novembre 2022. Maggiori informazioni <u>all'indirizzo web</u>.

Commissione europea: turismo, 12,4 milioni per la transizione verde e digitale II bando attivato dalla Commissione europea intende porsi a guida della ripresa dell'ecosistema turistico fornendo sostegno alla transizione verde e digitale delle imprese turistiche, dedicando particolare attenzione alle Pmi, promuovendo l'innovazione, la resilienza, la sostenibilità e la qualità lungo la catena del valore del turismo. Le proposte dovranno essere presentate da un consorzio transnazionale composto da un minimo di 5 e un massimo di 8 soggetti provenienti da 5 Paesi eleggibili, con il supporto di almeno un'organizzazione di gestione della destinazione impegnata nel campo della sostenibilità applicata al settore turistico. Il budget del bando è di 12,4 milioni di euro e la scadenza è fissata al 16 febbraio 2022. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 11/01/2022

Autore: Maria Adele Cerizza



### Anac: anche le proposte di varianti vanno in Amministrazione Trasparente

L'Anac ha pubblicato la <u>delibera n. 800 del 1° dicembre 2021</u>, nella quale afferma che l'obbligo per i Comuni di rendere pubblici i piani urbanistici e le varianti non vale solo per gli atti definitivi, ma anche per le proposte di modifica degli strumenti urbanistici vigenti; l'Autorità precisa infatti che tutti gli atti riguardanti il governo del territorio devono trovare adeguata pubblicità, nell'ottica della trasparenza e della prevenzione della corruzione, un obbligo che però non vale esclusivamente per gli atti definitivi, ma anche nel caso di "proposte di varianti".

Fonte: Entionline del 11/01/2022



#### Ministero Istruzione: proroghe per i lavori di edilizia scolastica

Il Ministero dell'Istruzione ha emanato un comunicato con cui annuncia, relativamente all'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi agli enti locali, titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica, per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022, i quali abbiano rispettato il termine di aggiudicazione dei lavori del 29 ottobre 2021, che il termine per l'ultimazione dei lavori e quello per il collaudo di regolare esecuzione degli stessi sono prorogati rispettivamente al 15 febbraio 2022 e al 15 aprile 2022; il Ministero invita inoltre gli enti a consultare periodicamente il sito <a href="https://www.istruzione.it/edilizia scolastica/fin-fondied sc avvio as 21 22.shtml">https://www.istruzione.it/edilizia scolastica/fin-fondied sc avvio as 21 22.shtml</a>, in cui sono presenti tutte le informazioni utili per la corretta gestione e rendicontazione degli interventi finanziati.

Fonte: Entionline del 10/01/2022



### Stazioni appaltanti, vietata l'inerzia nei procedimenti

Per il TAR Molise, le stazioni appaltanti sono sempre tenute a concludere un procedimento di gara.

Nel caso di specie, per una gara bandita nel 2017, dopo l'ammissione alla fase di offerta avvenuta nel 2019, si era reso necessario sostituire alcuni commissari di gara. Ma da questo momento in poi, il procedimento era entrato in stallo per la mancata sostituzione dei membri dimissionari del seggio fino al ricorso nel 2021.

Il TAR Molise - Sezione I, con sentenza n. 420/2021, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da una impresa, ha accertato l'illegittimità del silenzio e dichiarato l'obbligo della Centrale Unica di Committenza di provvedere sull'istanza della ricorrente.

Per i giudici già i fatti dimostrerebbero la chiara violazione dell'obbligo generale di conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della L. n. 241/1990. Nel caso specifico delle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici è l'art. 76 del codice dei contratti ad imporre alla stazione appaltante di informare tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione di un appalto.

L'obbligo di concludere il procedimento con una decisione espressa risulta strumentale anche all'eventuale proposizione di un ricorso giurisdizionale e quindi all'"effettività del diritto alla tutela delle posizioni giuridiche soggettive, le quali non possono trovare compromissioni e/o limitazioni di sorta". Inoltre, il TAR nella sentenza cita la norma del decreto semplificazioni del 2020 (art. 8, comma 2) che obbligava le amministrazioni a concludere le procedure in corso entro il 31 dicembre 2020.

Fonte: Italia Oggi n. 5 del 07/01/2022 pag. 37

Autore: Andrea Mascolini



# <u>Polizia Locale</u> <u>Attività Economiche</u>



# Ministero Interno: estensione obbligo vaccinale e uso certificazioni verdi

Con la <u>circolare 13 gennaio 2022</u> il Ministero dell'Interno fornisce ai prefetti le istruzioni relative alle disposizioni del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, sull'adozione di ulteriori misure di prevenzione e contenimento del Covid-19, con particolare riguardo alle previsioni che estendono l'obbligo vaccinale e l'uso delle certificazioni verdi.

Fonte: Entionline del 14/01/2022



### Ministero Salute: deroghe al green pass per il trasporto scolastico

Nella G.U. n. 6 del 10 gennaio è stata pubblicata <u>l'ordinanza 9 gennaio 2022</u> con cui il Ministero della Salute introduce ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; in particolare, nell'ordinanza viene stabilita la deroga al possesso del green pass rafforzato, fino al 10 febbraio 2022, per gli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado relativamente all'accesso ai mezzi di trasporto scolastico, fermo restando l'obbligo di utilizzare le mascherine FFP2.

Fonte: Entionline del 13/01/2022



# Ministero Salute: obbligo utilizzo mascherine FFP2 per funivie e seggiovie

Nella G.U. n. 5 dell' 8 gennaio è stata pubblicata <u>l'ordinanza 7 gennaio 2022 del Ministero della Salute</u>, con cui viene imposto l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, fino alla cessazione dello stato di emergenza, per accedere a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, anche ove ubicate in comprensori sciistici.

Fonte: Entionline del 12/01/2022



### Vita dura per i no vax in zona arancione

I circa 6 milioni di italiani che non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino, all'interno delle zone arancioni potranno muoversi solo nel comune di residenza e allontanarsi solo per ragioni di lavoro, necessità, salute o per accedere a servizi non disponibili nel proprio municipio.

I circa 6 milioni di italiani che non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino, nelle zone arancioni dovranno sottoporsi a tampone per uscire, con mezzi propri, dal comune o dalla regione. Diversamente potranno muoversi solo all'interno del comune di residenza e allontanarsi solo per ragioni di lavoro, necessità, salute o per accedere a servizi non disponibili nel proprio municipio. Chi vive in un ente con meno di 5.000 abitanti, in zona arancione potrà uscire dai confini comunali anche senza green pass o super green pass se si sposta entro un raggio di massimo 30 km, escluso il capoluogo di provincia. I centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi resteranno aperti solo per chi ha il super green pass e lo stesso vale per gli sport di contatto praticati all'aperto. I corsi di formazione in presenza potranno essere frequentati solo con il super green pass. La prospettiva del ritorno di molte regioni in zona arancione renderà, quindi, ancor più dura la vita agli oppositori della vaccinazione.

I parametri relativi al tasso di occupazione dei reparti di terapia intensiva e ordinari degli ospedali sono quelli che rilevano ai fini del cambiamento di colore di una regione. Quando in una regione il tasso di occupazione dei reparti ospedalieri ordinari e delle terapie intensive supera rispettivamente il 30% e il 20%, il passaggio in zona arancione è automatico. Ed è quanto sta già accadendo in diverse regioni.

Per i vaccinati e guariti cambierà poco poiché, con il super green pass, anche in zona arancione si potrà continuare a fare tutto quello che già è ammesso in zona bianca e gialla.

Per quanto riguarda le scuole, contrariamente a quanto previsto dal D.L. n. 52/2021, secondo cui il passaggio in zona arancione di una regione comportava la didattica a distanza nelle scuole secondarie superiori con la possibilità di fare



lezione da remoto al 30% massimo della popolazione studentesca, con il nuovo anno scolastico (2021-2022) il principio della scuola in presenza è stato ulteriormente rafforzato. Il D.L. n. 111/2021, convertito nella L. n. 133/2021, infatti, fino al termine dello stato di emergenza, assegna ai presidenti di regione e ai sindaci una limitata possibilità di disporre la didattica a distanza. Le deroghe saranno ammesse solo "per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica". Il principio della scuola in presenza e la stretta sui poteri di intervento dei presidenti di regione sono stati da ultimo confermati dal D.L. n. 221/2021, c.d. Festività, che ha prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza.

Fonte: Italia Oggi n. 9 del 12/01/2022 pag. 30

Autore: Francesco Cerisano



# Emergenza Covid-19: le attività consentite senza/con green pass "base"/"rafforzato"

Pubblichiamo una <u>tabella</u>, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle attività consentite senza/con green pass "base"/"rafforzato".

*Fonte: Governo del 12/01/2022* 



### Multe valide anche quando il Comune non facilita

La Corte di Cassazione, con due diverse pronunce, si è espressa in merito alla possibilità di annullare delle multe emesse, rispettivamente, per il mancato pagamento della sosta sulle strisce blu e per il mancato rinnovo del permesso di circolare in una zona a traffico limitato.

Con l'ordinanza n. 277/2022, la Corte di Cassazione ha dato torto ad un automobilista che non aveva pagato la sosta sulle strisce blu il cui parcometro accettava solo monete. In particolare, nel caso di specie, la Suprema Corte ha bocciato il ricorso dell'automobilista perché lo stesso non aveva dimostrato al giudice di merito di "aver fatto tutto il possibile per osservare la legge", come richiede la giurisprudenza della stessa Cassazione in fattispecie del genere.

Con l'ordinanza n. 288/2022, la Corte di Cassazione non accolto il ricorso del trasgressore, con cui lo stesso lamentava di non aver rinnovato il permesso Ztl perché il Comune non gli aveva inviato la consueta comunicazione di promemoria. In tale circostanza, secondo gli Ermellini, l'ordinaria diligenza avrebbe consentito al trasgressore di mettersi in regola. Per la Suprema Corte, in tale situazione è possibile, tuttavia, ottenere l'annullamento del verbale se si dimostra che ci si è affidati a una lunga consuetudine del Comune.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 10 del 11/01/2022 pag. 36

Autore: Maurizio Caprino



### La pubblicità sul veicolo va pagata anche se vietata

Il Tribunale di Roma si è pronunciato sulle sponsorizzazioni private in cambio di un canone.

Nonostante la pubblicità per conto terzi sia vietata sui veicoli a uso privato, la società che si accorda con il proprietario del mezzo per farla esporre sulla carrozzeria in cambio di pagamenti mensili deve onorare comunque il suo impegno a versare le cifre pattuite.

La sentenza 21 dicembre 2021, n. 23974 del Tribunale di Roma tocca l'aspetto civilistico tra l'operatore al centro di tutto e un'automobilista, e la formula consiste nel veicolare i messaggi di aziende inserzioniste su vetture acquistate da automobilisti, ai quali l'operatore paga un canone mensile se si dimostra che il mezzo è stato visibile al pubblico per almeno 25 giorni quel mese.

Nel caso di specie, l'operatore sosteneva di non essere più obbligato ai sensi dell'art. 23 del Codice della strada, per cui l'oggetto del contratto sarebbe divenuto impossibile. Il giudice romano, invece, ha rilevato che la pubblicità non è l'unico oggetto del contratto e che non c'è impossibilità sopravvenuta perché il citato art. 23 non è cambiato e l'operatore non ha dimostrato di aver cercato di farne cambiare l'interpretazione.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 10 del 11/01/2022 pag. 36

Autore: Maurizio Caprino



## **Welfare**



# Centri estivi, obbligatorio rendicontare gli utilizzi e restituire eventuali avanzi entro il 31 marzo (non utilizzi nel 2022)

Attualmente ci sono il termine del 31 marzo 2022 e due obblighi. Quest'ultimi riguardano: il caricamento della documentazione relativa agli interventi realizzati con le risorse ricevute per organizzare i centri estivi 2021 e la restituzione al Dipartimento per le politiche per la famiglia delle eventuali somme non utilizzate al 31 dicembre 2021. Queste economie non potranno essere infatti utilizzate nel 2022, seppure per le medesime finalità. Con le Faq, pubblicate sul sito e richiamate anche da Anci in un comunicato, il Dipartimento per la politiche della famiglia fa chiarezza sulle regole per i 7146 Comuni che nel 2021 hanno ricevuto fondi emergenziali per i centri estivi (allegato 1 al decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 24 giugno 2021 di riparto dei fondi).

Come novità per la rendicontazione degli interventi realizzati nel 2021, il Dipofam ha realizzato una piattaforma digitale dedicata che permetta ai Comuni beneficiari di inserire i dati digitalmente, invece che trasmettere la documentazione tramite posta elettronica certificata. La piattaforma è attualmente in fase di elaborazione e, non appena sarà disponibile, i comuni saranno informati via Pec ricevendo, inoltre, le credenziali per l'accesso.

Il monitoraggio è obbligatorio anche nel caso in cui il contributo non sia stato utilizzato. Tramite esso i municipi devono specificare la tipologia di intervento effettuata fra:

- a. acquisto di beni e servizi, direttamente o tramite una procedura di appalto, con funzione strumentale rispetto agli interventi da realizzare per il potenziamento delle attività;
- b. sottoscrizione di protocolli, intese, convenzioni o contratti con altri enti pubblici e privati per disciplinare la collaborazione anche sotto il profilo economico o l'affidamento in gestione;
- c. realizzazione di interventi di costruzione, ristrutturazione o riorganizzazione di strutture e spazi dedicati a ospitare i bambini per le attività;
- d. elargizione di contributi economici, anche sotto forma di rimborso, di cui possono beneficiare direttamente le famiglie con figli minori che frequentano le



attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socioeducativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa.

Va, poi, riportato il periodo di realizzazione compreso tra giugno e dicembre 2021 e, nell'ambito della gestione, va specificato se gli interventi siano stati realizzati o meno direttamente dal comune. Il monitoraggio si estende alla valutazione dell'impatto, in termini di numero di beneficiari delle misure.

Infine, è obbligatorio inviare gli atti con cui sono state impegnate le somme, mentre è facoltativo caricare anche le relative delibere e gli atti di liquidazione. È inoltre possibile allegare la documentazione relativa alle attività, quali fotografie e opuscoli, a testimonianza di quanto realizzato. Le foto più significative verranno successivamente selezionate per la realizzazione del rapporto di monitoraggio 2021.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/01/2022

Autore: Patrizia Ruffini



## Servizi sociali, online il sistema di Ifel per rendicontare l'impiego degli incrementi del Fondo di solidarietà comunale

I Comuni delle regioni a statuto ordinario sono chiamati a rendicontare, come disposto dal Dpcm 1° luglio 2021, lo sviluppo e il potenziamento dei servizi sociali comunali per effetto degli incrementi del Fondo di solidarietà comunale disposti per l'anno 2021 dalla legge di bilancio.

Per facilitare gli adempimenti connessi a questi aumenti di risorse, Ifel ha realizzato il servizio <u>Obiettivi per il sociale</u>, un sistema di compilazione assistita online che aiuta a descrivere il livello dei servizi offerti ai cittadini nonché l'utilizzo delle risorse effettive aggiuntive da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali.

Nello specifico il sistema permette di effettuare l'autodiagnosi del numero di utenti serviti e della spesa del sociale, la rendicontazione delle risorse aggiuntive effettive assegnate per il potenziamento dei servizi sociali e la predisposizione della relazione consuntiva.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/01/2022

Autore: Daniela Casciola



## Rassegne Giurisprudenziali



## Incentivi funzioni tecniche, trattamento accessorio e migliorie immobili locati: le massime della Corte dei conti

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

#### Subentro amministrazione e incentivi per funzioni tecniche

Si deve escludere, in assenza di una espressa base normativa, che possa configurarsi un condizionamento nella quantificazione degli incentivi tecnici sulla base di un regolamento adottato da una amministrazione pubblica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice. Il comma 5 dell'articolo 113 del DIgs 50/2016 ha avvalorato questa interpretazione prevedendo espressamente l'ipotesi in cui l'accantonamento delle risorse per gli incentivi determinato dall'amministrazione aggiudicatrice costituisce, invece, parametro presupposto per la quantificazione degli emolumenti economici accessori da riconoscere ai soggetti che abbiano svolto le funzioni tecniche per conto della stessa, ma in qualità di dipendenti di una diversa amministrazione (una centrale unica di committenza). Pertanto, all'amministrazione subentrante nella procedura di affidamento di un contratto è consentito - sulla base di adeguato corredo motivazionale a garanzia del rispetto del principio costituzionale di buon andamento - rivedere il relativo quadro economico ai fini di rideterminare il valore della percentuale di incentivi spettante ai propri dipendenti in applicazione dell'articolo 113 del Dlgs 50/2016 e del proprio regolamento, non risultando a questo fine vincolante la quantificazione delle medesime percentuali contenuta nella determinazione a contrarre adottata da altra Amministrazione pubblica che aveva precedentemente avviato la procedura di appalto.

Sezione regionale di controllo della Sardegna - parere n. 1/2022



#### Fondo risorse decentrare e incassi da violazioni del codice della strada

Le risorse finanziarie previste dall'articolo 208 del Dlgs 285/1992 e destinate alla retribuzione accessoria di parte variabile devono esaurirsi nelle sole maggiori entrate funzionalmente e cronologicamente riconducibili allo sviluppo dei progetti di potenziamento della sicurezza stradale e monitoraggio territoriale, sulla base di accertamenti e riscossioni compiuti nello stesso esercizio finanziario cui si riferisce l'attuazione dei progetti stessi. Solo in questo momento le maggiori risorse destinate all'integrazione salariale troverebbero giustificazione in quanto eziologicamente connesse a un effettivo incremento di efficienza amministrativa indotta dai progetti attuati dal personale di polizia locale. A queste condizioni le maggiori entrate risulterebbero finanziariamente neutre per il bilancio dell'ente e come tali utilizzabili in chiave di emolumenti addizionali. Qualora confluisse nel fondo risorse decentrate un'eccedenza di incassi comprensiva anche di accertamenti derivanti da esercizi pregressi, verrebbe meno quell'imprescindibile collegamento programmatico-funzionale tra maggiori riscossioni di un dato esercizio finanziario e l'attuazione dei progetti di potenziamento urbano in esso previsti. Si tratterebbe cioè della riscossione di entrate non generate per effetto dell'attività incentivata e, pertanto, non finanziariamente neutrali per il bilancio dell'ente né utilizzabili per l'erogazione del trattamento accessorio incentivante.

Sezione regionale di controllo del Piemonte - parere n. 171/2021

#### Migliorie su beni di terzi e obbligo della riduzione del 15 per cento dei canoni

Secondo la disciplina posta dall'articolo 1592 del codice civile i costi sostenuti dal conduttore per le migliorie rimangono, come regola generale, a suo carico. In assenza di deroghe alla citata disciplina codicistica, nei casi di una prospettiva solo eventuale di acquisto del bene e di una durata residua del contratto di locazione non allineata con la vita utile dell'investimento, l'impiego di risorse per lavori di miglioria potrebbe, dunque, non corrispondere a parametri di convenienza economica. Pertanto, è l'amministrazione a dover valutare in relazione, all'uso a cui il bene è destinato, al regolamento del contratto di locazione, sia con riferimento alla durata che al regime dei rimborsi per eventuali migliorie, alle concrete prospettive di futura acquisizione del bene, se vi sia un interesse pubblico prevalente che giustifichi l'esborso di somme per lavori di miglioria e di trasformazione sul bene locato avendo cura di assicurare che le iniziative adottate non si traducano, nella sostanza, in uno strumento per



eludere l'applicazione di norme imperative di finanza pubblica, tra cui la disposizione prevista dalla legge 135/2012 che ha previsto la riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione passivi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni.

Sezione regionale di controllo del Piemonte - parere n. 170/2021

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/01/2022

Autore: Marco Rossi





#### Unione Provinciale Enti Locali – Italia

Reg. n° 431 Trib. Varese

Ente riconosciuto con delibera 3 dic. 1998 n° 40001 della Regione Lombardia

Certificato Qualità ISO 9001:2015 n. IT-91387

Accreditato all'albo degli operatori per la formazione al n. 975/2016 Regione Lombardia

